

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	
	II <i>Atti preparatori</i>	
	Comitato economico e sociale	
	Sessione di ottobre 1991	
92/C 14/01	Parere in merito al progetto di raccomandazione del Consiglio in cui si definiscono criteri comuni in materia di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale	1
92/C 14/02	Parere in merito al progetto di raccomandazione della Commissione sulla tutela della dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro	4
92/C 14/03	Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di problemi alimentari	6
92/C 14/04	Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio riguardante la conclusione d'accordi bilaterali di cooperazione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia ed il Regno di Norvegia, relativi alla scienza e tecnologia per la protezione dell'ambiente (STEP) . . .	9
92/C 14/05	Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio riguardante la conclusione d'accordi bilaterali di cooperazione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Islanda ed il Regno di Svezia, relativi ad un programma di ricerca e sviluppo nel settore dell'ambiente: scienza e tecnologia per la protezione dell'ambiente (STEP) e Programma europeo di climatologia e sui rischi naturali (Epoch)	10

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
92/C 14/06	Parere in merito alla proposta di terza direttiva del Consiglio relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita e recante modifica delle Direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE	11
92/C 14/07	Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'apposizione e all'utilizzazione del marchio CE di conformità per prodotti industriali	15
92/C 14/08	Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio relativa al contenuto di zolfo nel gasolio	17
92/C 14/09	Parere in merito al rapporto sul funzionamento della Direttiva 83/189/CEE nel 1988 e 1989 (Prevenzione degli ostacoli tecnici agli scambi)	20
92/C 14/10	Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'Oltremare in ordine a taluni prodotti agricoli	22
92/C 14/11	Parere sulla comunicazione della Commissione « Verso reti transeuropee per un programma d'azione comunitario »	24
92/C 14/12	Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un regime di sostegno per i semi di soia, di colza e di girasole	29
92/C 14/13	Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote	31
92/C 14/14	Parere in merito alle famiglie monogenitore	35
92/C 14/15	Parere in merito alla comunicazione della Commissione « Verso un mercato unico della distribuzione — Il commercio all'interno della Comunità, il settore commerciale e il completamento del mercato interno »	39
92/C 14/16	Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 3835/90 per quanto riguarda il regime di preferenze tariffarie generalizzate applicato a taluni prodotti originari della Costa Rica, di El Salvador, del Guatemala, dell'Honduras, del Nicaragua e di Panama	46
92/C 14/17	Parere in merito: — alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che proroga nel 1992 l'applicazione dei Regolamenti (CEE) nn. 3831/90, 3832/90, 3833/90 e 3835/90 del Consiglio del 20 dicembre 1990 recanti applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo, — ed alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che proroga nel 1992 l'applicazione dei Regolamenti (CEE) n. 3834/90 del Consiglio del 20 dicembre 1990 recante, per il 1991, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo	47

II

(Atti preparatori)

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Parere in merito al progetto di raccomandazione del Consiglio in cui si definiscono criteri comuni in materia di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale⁽¹⁾

(92/C 14/01)

Il Consiglio, in data 31 maggio 1991, ha deciso, conformemente all'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito al progetto di raccomandazione di cui sopra.

La Sezione « Affari sociali, famiglia, istruzione e cultura », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo della relatrice Maddocks, in data 11 ottobre 1991.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità ed 1 astensione, il 30 ottobre 1991, nel corso della 290^a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Osservazioni di carattere generale

1.1. In otto Stati membri esiste il diritto ad un minimo di risorse e prestazioni che viene garantito tramite il sistema della « rete di sicurezza ». In quattro Stati membri tale diritto è garantito non già direttamente a livello nazionale per mezzo di prestazioni, ma bensì a livello regionale e locale. Il progetto di raccomandazione intende introdurre tale diritto laddove esso non esiste e definirne principi e criteri generali comuni, nel caso in cui esso già esista, al fine di garantirlo a tutte le persone che hanno residenza nella Comunità.

1.2. Il Comitato accoglie con favore il progetto di raccomandazione. Il diritto ad un livello adeguato garantito di risorse e prestazioni sufficienti per vivere in una situazione umanamente dignitosa dovrebbe infatti far parte di un dispositivo globale e coerente all'interno della Comunità per lottare contro la povertà ed eliminare qualsiasi forma di esclusione sociale, soprattutto a livello di istruzione, occupazione, formazione, salute e alloggio. Il Comitato concorda con la Commissione sul fatto che ora, la via più confacente è quella di stabilire principi e criteri comuni di base per tutti gli Stati membri, senza tuttavia prevedere norme rigide relativamente all'importo o alle modalità tecniche per attuare la garanzia di risorse proposta.

1.3. A partire dalla metà degli anni '70 la Commissione ha seguito la situazione ed ha impostato una serie di programmi. La proposta in esame rappresenta una risposta ed un seguito al recente mandato del Consiglio « Affari sociali » ed alle specifiche disposizioni della Carta sociale. La proposta dà inoltre seguito a precedenti raccomandazioni del Comitato sul diritto soggettivo generale ad un reddito sufficiente garantito sotto forma di un'indennità di reinserimento sociale, decisa dai singoli Stati membri, e fissata a un livello che garantisca un tenore di vita sufficiente anziché una mera sussistenza⁽²⁾. Su tale punto infatti il Comitato si è così espresso:

« Non basta certo garantire un reddito minimo ai poveri perché essi ritrovino il cammino del reinserimento sociale e dell'autonomia. Tale misura è necessaria per evitare l'insorgere e lo svilupparsi di situazioni di miseria non degne delle società avanzate. La garanzia di un reddito minimo è uno strumento importante per prevenire quel concatenamento che dalla precarietà conduce alla grande povertà. La brutale diminuzione del reddito o la perdita del

⁽¹⁾ GU n. C 163 del 22. 6. 1991, pag. 3.

⁽²⁾ Relazione informativa sulla « povertà », doc. CES 156/89 del 15. 3. 1989.

diritto alla protezione sociale costituiscono il fatto che fa precipitare le persone colpite in un processo inesorabile in cui si accumulano la perdita del reddito, l'abbandono delle relazioni interpersonali, sociali, o persino familiari, la perdita di identità sociale e che culmina nell'emarginazione e nell'esclusione.

La sicurezza di non restare privo, in nessun caso, dei mezzi necessari alla propria sussistenza fisiologica, psicologica, sociale e morale, consente spesso di evitare le situazioni di disperazione che spezzano, talvolta a lungo, se non definitivamente, ogni volontà e possibilità di superare le difficoltà, anche ordinarie, della vita personale e familiare (...).

(...) l'instaurazione di un minimo sociale (...) che sia nel contempo elemento di giustizia sociale e strumento di lotta contro l'emarginazione e l'esclusione.»⁽¹⁾

Una raccomandazione del Consiglio può rappresentare un primo importante passo in avanti verso tale direzione e verso la realizzazione di un'«Europa sociale».

1.4. Il diritto soggettivo generale a risorse e prestazioni sufficienti dovrebbe essere basato sulle necessità stabilite e definite da ciascuno Stato membro tenendo conto dei livelli di vita prevalenti e dei redditi medi disponibili, con riserva, allorché sia necessario, della disponibilità attiva al lavoro dei beneficiari, qualora l'età, la salute e la situazione familiare consentano loro di esercitare un'attività lavorativa, ed a condizione che nessuno di essi sia obbligato a svolgere un'attività o a seguire una formazione professionale la cui retribuzione sia inferiore a quella normale, o per le quali la persona in questione non sia chiaramente adatta. Le misure di integrazione economia e sociale d'accompagnamento, affinché vengano efficacemente applicate per quanto riguarda l'alloggio, la tutela della salute e la formazione, dovrebbero essere anch'esse soggette a un controllo della qualità. La formazione professionale, in modo particolare, deve rappresentare un incentivo valido, che offra una reale prospettiva di reinserimento vero e non precario nell'attività lavorativa.

1.5. Il Comitato, pur appoggiando la proposta in parola, ribadisce che si tratta innanzitutto di un problema di finanziamenti, oltre a riguardare le misure e l'aiuto alla lotta contro l'esclusione sociale, e preferibilmente alla sua prevenzione. La Commissione identifica in modo giusto le sfide fondamentali a livello morale e sociale che ciò comporta. Essa avrebbe potuto mettere maggiormente l'accento sul fatto che in un primo tempo l'integrazione sociale e lo sforzo individuale devono essere sostenuti da misure di sostegno e di prevenzione.

La proposta a sua volta potrebbe essere più chiara, presentando il «pacchetto» sotto forma di un «contratto di integrazione sociale».

2. Osservazioni di carattere particolare

2.1. Base giuridica

2.1.1. Il Comitato si chiede se l'articolo 235 del Trattato debba costituire l'unica base giuridica adeguata per la proposta in parola e se non debba essere fatto riferimento anche all'articolo 2 a all'articolo 117 (condizioni di vita). L'articolo 117 in particolare afferma che gli Stati membri «ritengono» che «il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della manodopera risulterà» dal «funzionamento del mercato comune». La proposta della Commissione in esame, tuttavia, afferma, a sostegno delle risorse garantite sufficienti, che le «forme di emarginazione sociale» dal mercato del lavoro diverranno «più accentuate» nell'«ambito del mercato interno» (almeno in un primo tempo)⁽²⁾. Il Comitato pertanto ritiene che sarebbe opportuno appellarsi all'articolo 8 B, il cui ruolo è quello di «garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei settori interessati».

2.2. Strumento comunitario

Il Comitato osserva che la raccomandazione è lo strumento attualmente proposto. Tale raccomandazione dovrebbe essere giudicata come un primo passo; quando saranno realizzati progressi nello sviluppo dell'integrazione europea e nella convergenza dei sistemi di sicurezza sociale, il Comitato invita vivamente la Commissione a prevedere uno strumento comunitario più vincolante alla luce del previsto processo di valutazione e dei previsti rapporti sui progressi realizzati.

2.3. Campo di applicazione

2.3.1. Il Comitato conviene che il diritto riconosciuto dalla raccomandazione dovrebbe essere previsto per tutto il periodo in cui il beneficiario rientra nelle condizioni di ammissibilità.

2.3.2. Il Comitato giudica che il diritto riconosciuto dalla raccomandazione dovrebbe essere esteso a tutti coloro che hanno la residenza in uno Stato membro, conformemente alle disposizioni nazionali e comunitarie⁽³⁾.

2.3.3. Le risorse da garantire secondo quanto proposto nella raccomandazione dovrebbero essere considerate come un punto di partenza per un totale reinserimento nella società. Tali risorse dovrebbero essere previste nell'ambito di politiche e strategie volte a raggiungere un totale reinserimento. Le misure adottate nel quadro di tali strategie dovrebbero comprendere: assistenza nella ricerca del lavoro, centri di orientamento,

⁽¹⁾ Brochure, *op. cit.*

⁽²⁾ Punto 3 delle motivazioni del progetto di raccomandazione in parola.

⁽³⁾ GU n. C 329 del 30. 12. 1989.

istruzione e formazione, accesso all'alloggio e all'assistenza sanitaria, ecc. Per siffatte misure dovrebbero esistere norme minime:

- esse dovrebbero essere volontarie, tenendo conto della dignità e degli obblighi del beneficiario attivamente disponibile al lavoro e ad una formazione adeguata, qualora gli sia consentito dall'età, dallo stato di salute e dalla situazione familiare,
- tutte le misure volte alla formazione dovrebbero condurre a qualifiche riconosciute,
- tutte le attività dovrebbero soddisfare le norme concernenti la salute e la sicurezza dell'ambiente di lavoro dello Stato membro responsabile e della Comunità europea,
- i beneficiari delle prestazioni minime garantite proposte nella raccomandazione, che si avviano ad una formazione o ad una esperienza di lavoro nell'ambito de loro sforzo per conseguire un reinserimento sociale ed economico, dovrebbero godere pienamente dei diritti dei lavoratori, ivi compreso quello della rappresentanza sindacale.

2.3.4. Il sostegno finanziario dovrebbe essere coadiuvato dallo sforzo morale della società teso a migliorare la coesione sociale. Inoltre, il Comitato ritiene che siano necessarie anche politiche di prevenzione per impedire in partenza il problema dell'esclusione sociale. Tali politiche potrebbero comprendere forme di consulenza per prevenire l'eccessivo indebitamento, politiche contro la droga ed altre tossicomanie, misure adeguate per impedire che vi siano persone escluse dal mercato del lavoro.

2.3.5. Il Comitato riconosce che il diritto ad un livello di risorse e prestazioni sufficienti è soggettivo, basato sul bisogno, e che si deve tener conto anche della situazione familiare. Ciò non significa, tuttavia che il livello minimo di prestazioni garantite al soggetto dalla raccomandazione debba essere ridotto nel caso in cui l'interessato benefici di altre prestazioni a favore dei figli. È ingiusto che le famiglie più indigenti vengano

private di un diritto così elementare, con il risultato che i genitori più poveri sono condannati a vivere dei redditi dei loro figli.

2.3.6. Il Comitato ritiene che i beneficiari delle risorse e delle prestazioni minime da garantire debbano essere tenuti a fornire, per quanto possibile, in modo preciso ed esatto, tutte le informazioni necessarie per stabilire in quale misura essi rispondano alle condizioni di ammissibilità e per gestire le prestazioni.

2.3.7. Il Comitato reputa che il livello minimo di prestazione garantito proposta nella raccomandazione rappresenti una misura di assistenza sociale, diversa da una forma di previdenza sociale basata sui contributi.

2.3.8. Il Comitato riconosce che non è possibile esigere che tutti gli Stati membri garantiscano un livello minimo di prestazione che rappresenti la stessa proporzione del reddito medio pro capite. Tuttavia, ritiene ugualmente che gli Stati membri dovrebbero avvalersi di criteri oggettivi prestabiliti per fissare il livello di risorse considerate sufficienti.

2.3.9. Il Comitato pensa che debba essere garantito il diritto ad un'informazione chiara sulle disposizioni d'applicazione della raccomandazione in esame e sulla procedura di ricorso.

2.3.10. Il Comitato ritiene che almeno in un primo tempo si dovrebbe fornire un aiuto a quegli Stati membri che incontrano difficoltà nell'adempiere alle disposizioni e che tali Stati debbano essere incoraggiati a fare ampio uso delle sovvenzioni che possono essere utilizzate per la soluzione di tale problema.

2.3.11. Il Comitato si dichiara d'accordo sul fatto di introdurre progressivamente le misure necessarie, in funzione del maggior bisogno, ed entro cinque anni dall'adozione della raccomandazione.

2.3.12. Il Comitato si compiace altresì per il processo di valutazione proposto e invita vivamente gli Stati membri a contribuire appieno all'elaborazione del rapporto periodico.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1991.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
François STAEDLIN

Parere in merito al progetto di raccomandazione della Commissione sulla tutela della dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro

(92/C 14/02)

La Commissione, in data 4 ottobre 1991, ha deciso, conformemente all'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito al progetto di raccomandazione di cui sopra.

La Sezione « Affari sociali, famiglia, istruzione e cultura », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo della relatrice Maddocks, in data 11 ottobre 1991.

Il 30 ottobre 1991, nel corso della 290ª sessione plenaria, il Comitato economico e sociale ha adottato a maggioranza e 1 voto contrario, il seguente parere.

1. Osservazioni generali

1.1. Il Comitato accoglie con favore il progetto di raccomandazione della Commissione e l'accluso codice di condotta che, in linea di massima, risulta conforme al mandato previsto dalla risoluzione del Consiglio del 29 maggio 1990 sulla tutela della dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro⁽¹⁾. Il progetto sostiene a giusto titolo che i comportamenti indesiderati che offendono la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro sono inaccettabili e che in determinate circostanze possono essere contrari al principio della parità di trattamento ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della Direttiva del Consiglio 76/207/CEE.

1.2. La Commissione va complimentata per aver avuto il coraggio di affermare pubblicamente che le molestie sessuali sul posto di lavoro non costituiscono un « fenomeno isolato » e che possono avere « effetti devastanti sullo stato di salute, sulla fiducia, sul morale e sulla resa lavorativa di coloro che li subiscono ». In effetti, per favorire una presa di coscienza in materia e prevenire così il problema, occorre innanzitutto dimostrare come il fenomeno sia stato ampiamente sottovalutato per quanto riguarda sia il numero delle persone interessate, sia l'effettiva natura del comportamento in questione.

1.3. Ed è proprio per questo motivo che il Comitato è deluso per il fatto che il codice di condotta proposto dalla Commissione si limiti ad una raccomandazione. Date la gravità e l'estensione del fenomeno delle molestie sessuali o dei comportamenti indesiderati che offendono la dignità delle donne e degli uomini sul luogo di lavoro, e considerato che i Ministri si sono già pronunciati al riguardo, il Comitato ritiene che occorra elaborare almeno una raccomandazione del Consiglio, che conduca eventualmente in un secondo tempo e previo controllo comunitario, all'approntamento di uno strumento CEE più vincolante, con un adeguato grado di impegno politico e di rigore.

1.4. Date le circostanze, il progetto ed il codice di condotta dovrebbero non solo promuovere iniziative

volte a tutelare la dignità delle donne e degli uomini sul posto di lavoro, ma anche invitare gli Stati membri a quantificare e controllare le stime dei casi in questione, in modo da poter adottare contromisure adeguate ed assicurare l'efficacia delle politiche triennali.

1.5. La definizione delle molestie sessuali o dei comportamenti offensivi sul posto di lavoro, di cui all'articolo 1 della raccomandazione ed al punto 2 del codice di condotta, corrisponde a quella che figura già nella risoluzione del Consiglio del 29 maggio 1990. Essa è pienamente condivisa dal Comitato per la chiara enfasi sul carattere « indesiderato » del comportamento, in contrapposizione al « comportamento amichevole, che è invece benaccetto e reciproco ». Il Comitato ritiene che oltre a detta definizione, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di aggiungere almeno in allegato al codice di buona condotta taluni esempi pratici coperti dalla definizione. Ciò risulterebbe utile per l'interpretazione del codice e per delucidare maggiormente a datori di lavoro e lavoratori cosa si intende per comportamenti offensivi o molestia sessuale sul luogo di lavoro. Il Comitato ritiene inoltre che, pur non essendo esaustiva, questa ulteriore delucidazione contribuirebbe alla prevenzione ed ai programmi di formazione di base in tale settore, nonché all'inserimento di apposite clausole nei contratti collettivi.

1.6. È indispensabile adottare un'impostazione equa ed imparziale quando viene sporta denuncia, di modo che l'onere della prova non incomba unicamente al querelante o al presunto responsabile delle molestie. Per tale motivo, il Comitato sollecita nuovamente il Consiglio a prendere in considerazione l'approvazione della proposta presentata da lungo tempo dalla Commissione e volta a modificare l'onere della prova nei casi di discriminazione sessuale.

1.7. Infine, il Comitato è ben cosciente del fatto che il codice di condotta e l'insieme delle proposte in mate-

⁽¹⁾ GU n. C 157 del 27. 6. 1990, pag. 3.

ria di responsabilità, programmi di formazione, misure informali, consulenza giuridica, procedure ufficiali di denuncia, indagini e misure disciplinari, pur essendo evidentemente necessari a adeguati alle dimensioni ed alla struttura delle imprese, si limiteranno soltanto a toccare la punta dell'iceberg. Si tratta in effetti di un problema generale della società che non può essere risolto solo con codici e norme, ma che richiede un'educazione di base e vigorose campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica. È essenziale quindi che gli Stati membri prestino grande attenzione a quest'iniziativa, in sede tanto di lancio, quanto di esame dei riscontri e dei risultati. Si spera che gli Stati membri ricevano chiari orientamenti in proposito. Sarebbe utile introdurre il principio di una sana condotta in tutta la Comunità.

1.8. Il Comitato sollecita inoltre la Commissione ad esaminare le modalità dell'inclusione del codice di condotta nei lavori attualmente in corso sulla salute e la sicurezza su luogo di lavoro.

2. Osservazioni particolari

2.1. Il Comitato propone di depennare l'ultima frase del secondo capoverso dell'introduzione del codice di condotta (« Va inoltre tenuto conto delle prassi esistenti a livello nazionale o locale »).

2.2. Per quanto riguarda il punto 3, terzo capoverso, del codice, il Comitato vorrebbe far rilevare che l'appartenenza ad un determinato sesso non è sempre il « fattore determinante » delle molestie. Come affermato al punto 1 del codice, anche l'orientamento sessuale può costituire un fattore. La Commissione potrebbe prevedere disposizioni distinte al riguardo, dato che le perso-

ne molestate da gente dello stesso sesso potrebbero venir escluse dalla direttiva sulla parità di trattamento o dalla legislazione nazionale sulla discriminazione sessuale.

2.3. Sarebbe opportuno modificare l'ultima frase del primo capoverso della lettera B) (Procedure) come segue:

« Una guida pratica per i lavoratori su come comportarsi in caso di molestie sessuali e di eventuali conseguenze consentirà di affrontare il problema adeguatamente fin dall'inizio. Essa dovrebbe inoltre richiamare l'attenzione sulle eventuali sanzioni in cui incorrono i datori di lavoro colpevoli di discriminazione sessuale, e sui diritti legali dei lavoratori, nonché sui limiti di tempo entro cui tali diritti devono essere esercitati, a norma della legislazione in vigore volta a combattere la discriminazione sessuale. »

2.4. Il punto IV della lettera B), secondo capoverso, andrebbe leggermente modificato in modo da attribuire al querelante ed al presunto molestatore il diritto di essere « accompagnati e/o rappresentati ».

2.5. Il punto 6 del codice dovrebbe affermare chiaramente che i sindacati, unitamente al management, hanno un ruolo fondamentale da espletare nel lancio, applicazione e sorveglianza del codice di condotta sul posto di lavoro.

2.6. Il Comitato raccomanda di aggiungere alla fine dell'articolo 4 della raccomandazione « e di valutarne l'efficacia ».

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1991.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

François STAEDLIN

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di problemi alimentari⁽¹⁾

(92/C 14/03)

Il Consiglio, in data 26 aprile 1991, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Ambiente, salute pubblica e consumo», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Gardner, in data 7 ottobre 1991.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 30 ottobre 1991, nel corso della 290^a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Nella Comunità sono in aumento i compiti per i quali occorre un'obiettiva valutazione scientifica, soprattutto a causa della legislazione comunitaria e dell'imminente soppressione delle frontiere interne. Vi sono inoltre gli accordi internazionali come il Accordo Generale sulle Tariffe doganali e sul Commercio (GATT). Tali compiti comprendono:

- valutazione della sicurezza nell'utilizzazione di additivi,
- indagini sugli agenti contaminanti, incluso il loro impatto sulla salute pubblica,
- indagini nutrizionali e prassi alimentari raccomandate da accordi a livello comunitario,
- microbiologia,
- nuove sostanze alimentari,
- appoggio al superamento delle barriere secondarie che si frappongono all'esportazione di prodotti alimentari ed agricoli della Comunità.

1.2. Aniché aumentare notevolmente il personale della Comunità, la Commissione propone di poter disporre di un supporto scientifico per il comitato scientifico dell'alimentazione umana (SCF) che comprenda:

- un gruppo ristretto di funzionari della Commissione,
- un meccanismo in base al quale i lavori preparatori possano essere elaborati dagli organismi esistenti negli Stati membri.

2. Osservazioni di carattere generale

2.1. La proposta intende utilizzare le notevoli conoscenze e la specializzazione esistenti negli Stati membri.

Il Comitato, in realtà, già nel 1986⁽²⁾ aveva chiesto una tale «suddivisione dei compiti e della cooperazione fra le amministrazioni degli Stati membri». Molti dei compiti particolareggiati previsti dalla proposta erano stati anch'essi richiesti dal Comitato⁽³⁾⁽⁴⁾.

Quest'ultimo pertanto approva la proposta, utile soprattutto in materia di costi, fatte salve le seguenti osservazioni.

2.2. Principi fondamentali

In quanto partecipe della riforma, il Comitato desidera sottolineare i seguenti principi fondamentali chiedendo quindi alla Commissione di applicarli:

- lo SCF continuerà ad essere composto da eminenti scienziati e da medici, i quali dovranno essere del tutto indipendenti,
- la sfera di competenze dei membri dello SCF sarà allargata per coprire tutti i nuovi settori di attività,
- il lavoro dello SCF sarà aperto e trasparente,
- lo SCF continuerà a tener conto dei lavori di altri comitati delle CE competenti in materia.

2.3. Trasparenza e partecipazione dei cittadini

È necessario migliorare entrambi i fattori. Il Comitato propone che venga disposto quanto segue:

⁽²⁾ Parere in merito alla realizzazione del mercato interno: legislazione comunitaria dei prodotti alimentari, GU n. C 328 del 22. 12. 1986, punto 5.5.

⁽³⁾ Parere in merito all'etichettatura nutrizionale, GU n. C 159 del 26. 6. 1989, punti 5.2 e 6.8.

⁽⁴⁾ Parere in merito agli edulcoranti, GU n. C 120 del 6. 5. 1991, punto 2.4.

⁽¹⁾ GU n. C 108 del 23. 4. 1991, pag. 7.

- annunciare pubblicamente l'inizio di una revisione di un argomento specifico, per avviare un dibattito,
- offrire la possibilità alle parti interessate di sottoporre dati attinenti all'argomento,
- assicurare che la pubblicazione delle conclusioni dello SCF avvenga quanto prima.

Detta procedura non dovrebbe limitare la possibilità di una rapida azione su questioni di immediato interesse qualora la Commissione richieda un parere urgente su un argomento relativo all'opinione pubblica o alle barriere commerciali (vedere punto 3.3 per la procedura d'urgenza).

Inoltre, una parte delle nuove risorse dovrebbe essere utilizzata per finanziare la pubblicazione di informazioni circa il lavoro del comitato e delle raccomandazioni alla Commissione. Questa dev'essere effettuata in termini comprensibili per l'opinione pubblica e per i mezzi di comunicazione.

2.4. Funzionamento del sistema

Il metodo proposto per mettere in pratica il sistema di collaborazione non risulta in nessuna parte del testo della proposta vera e propria. Appare unicamente nella «motivazione» che copre alcuni punti essenziali, quali la necessità di una revisione da parte di specialisti altamente qualificati di un altro Stato. Il Comitato propone pertanto d'inserire la procedura di funzionamento nel testo della direttiva vera e propria come allegato 2 (vedere punto 3.5).

2.5. Conoscenze all'interno dello SCF

Lo SCF si compone di diciotto membri effettivi provenienti da tutti gli Stati membri. I lavori particolareggiati su qualsiasi argomento hanno inizio, di regola, all'interno di una commissione specializzata della quale possono far parte membri cooptati esperti dell'argomento in esame.

Finora, lo SCF si è occupato principalmente di sostanze tossiche e la maggior parte dei membri hanno una grande esperienza in questo campo. Dato che d'ora in poi i problemi inerenti alla nutrizione, alla microbiologia e alle nuove sostanze alimentari avranno un peso maggiore nelle sue competenze, sarà necessario modificare i criteri di partecipazione allo SCF.

Il Comitato pertanto raccomanda che, in occasione del prossimo rinnovo triennale dello SCF, vengano nominati membri esperti per tutti i principali campi di attività. Si potrebbe anche prendere in considerazione l'esistenza di sottocomitati permanenti incaricati delle varie attività che lo SCF sarà chiamato a svolgere in misura sempre maggiore.

Nel caso in cui un determinato problema è stato o viene discusso da altri comitati competenti in materia (come

il comitato per le specialità medicinali o il comitato per i medicinali veterinari»)⁽¹⁾, lo SCF deve essere pienamente informato sulla loro valutazione.

2.6. Eventuali problemi

a) Gli istituti scientifici degli Stati membri sono spesso oberati di lavoro a livello nazionale. Nonostante gli Stati membri riceveranno sovvenzioni per il lavoro effettuato per la Commissione, il Comitato ritiene che probabilmente vi saranno problemi nel garantire una sufficiente priorità ai lavori comunitari.

b) D'altra parte, alcuni degli Stati membri più piccoli e più poveri spesso dispongono di servizi scientifici limitati. Il Comitato chiede pertanto alla Commissione di valutare la possibilità di fornire un aiuto finanziario per colmare tali lacune.

3. Osservazioni di carattere particolare

3.1. Articolo 1

Tenendo presente quanto affermato al punto 2.6 lettera a), sarebbe opportuno riservarsi il diritto di chiedere agli Stati membri di fornire alla Commissione tutta la documentazione necessaria analogamente a quanto disposto dal Regolamento (CEE) n. 608/89 sulla normativa veterinaria.

3.2. Articolo 4

La Commissione, secondo quanto asserito nella «motivazione», interpreta le disposizioni di questo articolo come un aiuto da fornire ai paesi che dispongono di conoscenze scientifiche meno avanzate. Tuttavia, esse dovrebbero venir applicate anche per ottenere un aiuto da parte dei paesi che dispongono di conoscenze più vaste, tra cui ad esempio la Svizzera, gli Stati Uniti, il Canada, ecc.

Infine, nonostante la CEE collabori già con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ed il *Joint (FAO-WHO) Expert Committee on Food Additives* (JECFA) (l'equivalente dello SCF nell'ambito dell'OMS), sarebbe utile formalizzare tale cooperazione.

Pertanto, l'articolo dovrebbe essere reso vincolante e menzionare la collaborazione con l'OMS.

3.3. Articolo 5

Nella maggior parte delle direttive, il comitato permanente per i prodotti alimentari lavora in base ad una procedura prescritta. Sarebbe forse preferibile adottare le stesse disposizioni anche in questo caso.

⁽¹⁾ GU n. L 15 del 17. 1. 1987.

L'articolo dovrebbe inoltre disporre che l'azione dev'essere condotta in linea con l'allegato 2.

Nel punto 2.3 il Comitato sottolinea la necessità di far partecipare i cittadini, ad eccezione dei casi urgenti di primaria importanza. Tali deroghe, per ragioni d'urgenza, dovrebbero essere accordate in conformità del suddetto articolo.

3.4. *Allegato 1*

3.4.1. Terzo trattino: naturalmente, le indagini sul consumo alimentare devono essere svolte al livello degli Stati membri. Tuttavia, la Commissione e lo SCF dovrebbero concordare dei protocolli con gli Stati membri in modo da garantire che i risultati nazionali e regionali possano essere comparabili.

3.4.2. La microbiologia e le nuove sostanze alimentari dovrebbero essere citate espressamente invece di essere trattate solo in modo implicito.

3.4.3. (C'è un errore nella versione tedesca che comprende tra l'altro un trattino che non appare nell'originale.)

3.5. *Allegato 2 (da aggiungere alla direttiva)*

Funzionamento della procedura in collaborazione

Essa dovrà rispondere per lo meno ai seguenti criteri:

- il lavoro particolareggiato di valutazione sarà svolto da organismi nazionali,
- il relatore del comitato scientifico dell'alimentazione umana, incaricato di trattare un dato argomento, deve essere di uno Stato membro diverso da quello dell'organismo di valutazione,
- la segreteria SCF della Commissione gestisce la distribuzione giornaliera delle schede di valutazione e tutte le questioni di documentazione generale,
- il funzionamento del sistema in collaborazione è controllato dal comitato permanente per i prodotti alimentari il quale, in particolare, sorveglia le priorità e l'equilibrio tra lavori e risorse,
- gli Stati membri forniscono le risorse per le valutazioni particolareggiate e la Commissione fornisce quelle necessarie a finanziare la parte cooperazione,
- gli istituti nazionali o altri organismi appropriati distaccano presso la segreteria SCF personale specializzato,
- l'inizio della revisione dev'essere annunciato pubblicamente, tranne nei casi urgenti,
- le parti interessate devono avere la possibilità di sottoporre dati attinenti all'argomento, tranne nei casi urgenti,
- la pubblicazione delle conclusioni dello SCF deve avvenire quanto prima.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1991.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
François STAEDLIN

Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio riguardante la conclusione d'accordi bilaterali di cooperazione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia ed il Regno di Norvegia, relativi alla scienza e tecnologia per la protezione dell'ambiente (STEP) ⁽¹⁾

(92/C 14/04)

Il Consiglio, in data 17 giugno 1991, ha deciso, conformemente all'articolo 130 Q del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Ambiente, salute pubblica e consumo», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore von der Decken, in data 7 ottobre 1991.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 30 ottobre 1991, nel corso della 290^a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Il Comitato approva la proposta della Commissione, formulando in pari tempo le osservazioni che seguono.

2. Il Comitato ha già elaborato due pareri dettagliati sui programmi STEP ed Epoch 1989/1992⁽²⁾ e 1990/1994⁽³⁾.

2.1. Il Comitato osserva con soddisfazione che la proposta in esame tiene conto di due dei punti sollevati nel primo parere e ribaditi implicitamente nel secondo parere:

— Il Comitato raccomandava la più ampia cooperazione internazionale possibile, che dovrebbe essere estesa per interessare anche gli Stati europei non membri della Comunità.

La stipulazione di accordi di cooperazione bilaterali con la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia ed il Regno di Norvegia risulta pertanto

— ovviamente — in sintonia con le posizioni espresse dal Comitato.

— Il Comitato suggeriva l'istituzione d'un comitato di coordinamento comune fra i due programmi STEP ed Epoch, responsabile anche delle relazioni con programmi esterni alla Commissione.

L'istituzione d'un comitato di cooperazione, a mente dell'articolo 3 della proposta riguardante la conclusione di accordi di cooperazione con l'Austria, la Finlandia e la Norvegia, è anch'essa coerente con lo spirito delle posizioni del Comitato.

3. Il Comitato osserva che, nonostante la presumibile analogia in termini di condizioni climatiche, l'Austria, la Finlandia e la Norvegia aderiscono soltanto al programma STEP (Scienza e tecnologia), mentre, tramite un accordo parallelo, l'Islanda e la Svezia aderiscono non soltanto al programma STEP ma anche al programma Epoch (climatologia e rischi naturali).

⁽¹⁾ GU n. C 179 del 10. 7. 1991, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. C 139 del 5. 6. 1989.

⁽³⁾ GU n. C 332 del 31. 12. 1990.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1991.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

François STAEDLIN

Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio riguardante la conclusione d'accordi bilaterali di cooperazione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Islanda ed il Regno di Svezia, relativi ad un programma di ricerca e sviluppo nel settore dell'ambiente: scienza e tecnologia per la protezione dell'ambiente (STEP) e Programma europeo di climatologia e sui rischi naturali (Epoch) ⁽¹⁾

(92/C 14/05)

Il Consiglio, in data 14 giugno 1991, ha deciso, conformemente all'articolo 130 C del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Ambiente, salute pubblica e consumo», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore von der Decken, in data 7 ottobre 1991.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 30 ottobre 1991, nel corso della 290^a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Il Comitato approva la proposta della Commissione, formulando nel contempo le osservazioni che seguono.

2. Il Comitato ha già elaborato due pareri dettagliati sui programmi STEP ed Epoch 1989/1992 ⁽²⁾ e 1990/1994 ⁽³⁾.

2.1. Il Comitato osserva con soddisfazione che la proposta in esame tiene conto di due dei punti sollevati nel primo parere e ribaditi implicitamente nel secondo parere:

— Il Comitato raccomandava la più ampia cooperazione internazionale possibile, che dovrebbe essere estesa per interessare anche gli Stati europei non membri della Comunità.

La stipulazione di accordi di cooperazione bilaterali con l'Islanda e la Svezia risulta pertanto, ovviamente, in sintonia con le posizioni espresse dal Comitato.

— Il Comitato suggeriva l'istituzione d'un comitato di coordinamento comune fra i due programmi STEP ed Epoch, responsabile anche delle relazioni con programmi esterni alla Commissione.

L'istituzione d'un comitato di cooperazione, a mente dell'articolo 3 della proposta riguardante la conclusione di accordi di cooperazione con l'Islanda e la Svezia, è anch'essa coerente con lo spirito delle posizioni del Comitato.

⁽¹⁾ GU n. C 163 del 22. 6. 1991, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. C 139 del 5. 6. 1989.

⁽³⁾ GU n. C 332 del 31. 12. 1990.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1991.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

François STAEDLIN

Parere in merito alla proposta di terza direttiva del Consiglio relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita e recante modifica delle Direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE ⁽¹⁾

(92/C 14/06)

Il Consiglio, in data 15 aprile 1991, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 57, secondo comma, del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Ramaekers, in data 9 ottobre 1991.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 30 ottobre 1991, nel corso della 290^a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. La proposta di terza direttiva sull'assicurazione diretta sulla vita condensa i numerosi sforzi compiuti dalla Commissione nel corso di questi ultimi anni.

Sulla base dei risultati soddisfacenti ottenuti dalle regolamentazioni nazionali in materia di controllo, essa tende contestualmente a creare un quadro comune per il mercato delle assicurazioni ed a fissare regole di concorrenza atte a garantire in futuro una sana gestione del settore.

1.2. La proposta di terza direttiva si fonda sui seguenti principi:

- autorizzazione unica rilasciata dalle autorità di controllo dello Stato membro d'origine (ovvero dello Stato in cui sono ubicate la sede sociale o la filiale dell'impresa di assicurazione). L'autorizzazione è valida nell'intero territorio comunitario a prescindere dal fatto che l'attività assicurativa sia esercitata in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi (LPS),
- introduzione del controllo a posteriori,
- limitazione della possibilità d'intervento dello Stato membro dell'impegno al controllo degli abusi contrari all'interesse generale,
- restrizione della sorveglianza al controllo finanziario,
- accettazione delle imprese multiramò.

1.3. La proposta di terza direttiva si colloca dunque nella stessa logica che ha informato la politica della Commissione nel corso di questi ultimi anni e completa l'opera di armonizzazione svolta nei settori finanziario e bancario.

1.3.1. Il Comitato approva la proposta con la riserva delle osservazioni che figurano in appresso.

2. Osservazioni generali

2.1. L'approccio della Commissione si basa sull'assoluta priorità della libera circolazione di beni e servizi.

2.1.1. A parere della Commissione, per poter tutelare gli interessi dei consumatori, occorre soprattutto istituire un mercato libero da qualsiasi vincolo, ove la migliore garanzia dei clienti sia una concorrenza quanto più ampia possibile.

2.2. Il Comitato ritiene nondimeno che le disposizioni della terza direttiva dovrebbero riconoscere in modo più esplicito la necessità di proteggere il sottoscrittore di un'assicurazione sulla vita, contratto che si discosta parecchio da quelli relativi ad esempio a semplici operazioni monetarie.

2.2.1. Vista la lunghissima durata che possono avere le assicurazioni sulla vita e considerato il carattere sociale di talune garanzie proposte (decesso, invalidità, incapacità), i contratti in questione devono godere di un trattamento adeguato che consenta di tutelare efficacemente gli assicurati.

2.2.2. Il Comitato ribadisce quindi la necessità di prestare la massima attenzione alla trasparenza dei contratti.

2.3. Il mercato unico delle assicurazioni, ormai imminente, presenterà grandi differenze rispetto all'attuale compartimentazione dei mercati.

2.3.1. La tendenza alla concentrazione, i nuovi rapporti di cooperazione tra banche ed assicurazioni ed il sempre maggiore interesse delle imprese dei paesi terzi verso il mercato europeo lasciano già trapelare tali cambiamenti.

2.3.2. In siffatto contesto non è scontato che la concorrenza riesca da sola a tutelare gli interessi degli utenti; in particolare, laddove esacerbata, essa finirebbe col rendere più fragili le imprese la cui solvibilità rimane la migliore garanzia dell'assicurato.

⁽¹⁾ GU n. C 99 del 16. 4. 1991, pag. 2.

2.4. D'altro canto, in un mercato del genere, eventuali divergenze nell'interpretazione e nell'applicazione delle direttive da parte delle autorità di controllo rischierebbero di originare distorsioni strutturali della concorrenza incompatibili con gli obiettivi che si prefigge il mercato comune.

2.4.1. A parere del Comitato i problemi del settore assicurativo, in particolare quelli del ramo vita, sono suscettibili di forti evoluzioni.

2.4.2. Esso invita quindi la Commissione a sorvegliare con la massima attenzione l'evoluzione del mercato.

2.4.3. Quest'ultima dovrebbe formare oggetto di un rapporto entro tre anni dall'entrata in vigore delle direttive al riguardo.

2.4.4. Il Comitato raccomanda alla Commissione di avvalersi di questo termine per

- incitare gli assicuratori europei ad approntare un codice di buona condotta che riguardi tanto l'assicurato come la concorrenza,
- vagliare la possibilità di istituire un organismo europeo di controllo capace di subentrare a quelli nazionali attualmente esistenti o di risolvere i problemi di discordanze in materia di interpretazione ed applicazione delle direttive.

2.4.5. In ogni caso, il Comitato ritiene necessario che le autorità di controllo nazionali procedano ad un coordinamento armonioso, coerente ed adeguato.

2.5. Il Comitato reputa peraltro che la graduale realizzazione del mercato unico nel settore delle assicurazioni comporterà degli inconvenienti per i lavoratori del settore.

2.5.1. È quindi auspicabile che le autorità europee competenti prestino attenzione a questo aspetto.

3. Osservazioni particolari

3.1. Articolo 2

3.1.1. La proposta di terza direttiva non modifica il campo d'applicazione previsto dalla prima direttiva.

3.1.2. Il Comitato giudica nondimeno opportuno estendere il campo d'applicazione ad altri organismi che operano nel ramo vita (in particolare dopo la richiesta formulata dalle mutue), e ritiene imperativo applicare le stesse regole prudenziali a chiunque operi nel settore.

3.1.3. D'altro canto, spesso le categorie in cui vengono suddivisi gli assicurati non corrispondono alle distinzioni tra le operazioni «vita» e le operazioni «non vita», di cui alla direttiva del 5 marzo 1979.

3.1.4. Per tale motivo, il Comitato ritiene opportuno prevedere un adeguamento del campo d'applicazione mediante la creazione di una zona comune di operazioni per i rischi di previdenza in caso di malattia, invalidità e decesso.

3.2. Articolo 5

3.2.1. Le compagnie di assicurazione possono assumere una delle forme di società europea previste dal regolamento e dalla direttiva in materia.

3.2.1.1. Secondo il Comitato occorre permettere l'esercizio dell'attività non solo alle imprese che assumono la forma giuridica di società europea, bensì anche a quelle che optano per lo statuto di cooperativa europea o di mutua europea, attualmente in fase di elaborazione alla Commissione.

3.2.1.2. Il penultimo capoverso del paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 5 andrebbe quindi riformulato come segue:

«L'impresa di assicurazione può assumere altresì la forma di società europea: di società per azioni europea, quale risulta dal Regolamento (CEE) n. ... del Consiglio e dalla Direttiva. .../CEE del Consiglio, di mutua europea o di cooperativa europea, come risulta dal Regolamento (CEE) n. ... del Consiglio e dalla Direttiva .../CEE del Consiglio.»

3.2.2. La proposta di terza direttiva introduce il concetto di controllo a posteriori e toglie (articolo 5, terzo comma) agli Stati membri la possibilità di fissare disposizioni che prescrivano la preventiva approvazione o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze assicurative, delle basi tecniche utilizzate...

3.2.2.1. Tuttavia, se si vuole tener conto della natura particolare delle garanzie (decesso, invalidità, incapacità), occorre mantenere il principio della comunicazione sistematica dei documenti alle autorità di controllo dello Stato d'origine.

3.2.2.2. Ciò non implica che l'assicuratore debba attendere il nullaosta delle autorità di controllo: il controllo viene infatti espletato a posteriori e l'assicuratore può quindi dare inizio alle proprie attività.

3.2.2.3. Detta comunicazione sistematica deve consentire alle autorità del paese d'origine di reagire tempestivamente nel caso in cui i contratti proposti non presentino tutte le garanzie necessarie.

3.3. Articolo 11

3.3.1. L'articolo enuncia le condizioni alle quali le imprese di assicurazione possono trasferire in parte o

per intero il proprio portafoglio di contratti ad un cessionario stabilito nella Comunità.

3.3.2. Al paragrafo 6 si precisa che gli Stati membri possono prevedere per i contraenti dell'assicurazione la facoltà di sciogliere il contratto.

3.3.3. Il Comitato ritiene per questo essenziale che il sottoscrittore di un'assicurazione possa esprimere il proprio parere in merito al trasferimento e che gli Stati membri prevedano quindi obbligatoriamente tale possibilità.

3.4. *Articolo 14 bis*

3.4.1. La proposta di terza direttiva offre nuove possibilità alle imprese multiramo.

3.4.2. La «relazione introduttiva» che precede la proposta sottolinea che l'articolo 14 bis «conferisce inoltre agli Stati membri che lo desiderano la possibilità di autorizzare nuove imprese multiramo».

3.4.3. La proposta concretizza così le conclusioni favorevoli della relazione della Commissione e conferma i buoni risultati ottenuti imponendo la gestione separata alle imprese multiramo.

3.4.4. A parere del Comitato, le disposizioni in materia di gestione distinta dovrebbero comunque essere applicate in modo rigoroso ed il relativo controllo andrebbe rafforzato.

3.4.5. La tecnica della gestione distinta potrebbe formare oggetto di una nuova valutazione nella relazione che la Commissione dovrebbe elaborare sul mercato delle assicurazioni.

3.5. *Articolo 15*

3.5.1. Le regole prudenziali della terza direttiva sono definite agli articoli 15, 16 e 17.

3.5.1.1. Al fine di superare le specificità delle normative nazionali, esse sono state formulate in termini generali lasciando spazio all'interpretazione.

3.5.1.2. Così,

— a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lo Stato membro s'origine prescrive ad ogni impresa di assicurazione di costituire riserve tecniche sufficienti,

— l'articolo 15, paragrafo 1, lettera A) prevede che le riserve matematiche siano calcolate in base ad un metodo attuariale prudente, tenendo conto di tutti gli obblighi futuri,

— a norma dell'articolo 16, i premi per una nuova produzione devono essere sufficienti.

3.5.1.3. Il Comitato si chiede se le autorità di controllo dei dodici Stati membri riusciranno a dare lo stesso

significato ai concetti di prudenza e sufficienza delle riserve.

3.5.2. Nella scelta del tasso di interesse delle riserve occorre tener conto delle relative attività in portafoglio (articolo 15, lettera B).

3.5.2.1. «Le attività di contropartita delle riserve tecniche sono investite tenendo conto del (...) incluse eventuali future variazioni del loro rendimento e valore» (articolo 17).

3.5.2.2. Nel caso in cui l'assicuratore garantisca un tasso elevato per il futuro, il Comitato ritiene che occorra essere prudenti nel prendere in considerazione azioni il cui rendimento è molto aleatorio a breve e medio termine.

3.5.2.3. L'impegno di corrispondere un tasso elevato (a medio o lungo termine) può quindi essere concretamente concepito solo nella misura in cui la copertura di tali impegni si effettua, come previsto dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera B:

— tenendo conto di attività a forte rendimento preventivamente definite (obbligazioni di Stato, ...),

— introducendo nel riferimento alle attività a rendimento aleatorio un ragionevole margine di prudenza.

3.5.3. A norma dell'articolo 15, lettera B, «il tasso di interesse utilizzato deve essere scelto in base a criteri prudenziali tenendo conto della moneta nella quale è denominato il contratto e delle correlative attività...».

3.5.3.1. La relazione del gruppo consultivo dell'istituto degli attuari tratta il problema.

3.5.3.2. Anche se in sede di determinazione delle tariffe l'assicuratore prende in considerazione un tasso realistico elevato, le riserve tecniche dovrebbero essere calcolate e costituite in base ad un tasso di interesse abbastanza distante dal «limite pericoloso».

3.5.3.3. Per tale motivo il Comitato ritiene:

— che sia logico che il tasso di interesse massimo utilizzato per il calcolo delle riserve non possa essere superiore a quello utilizzato in sede di calcolo del premio,

— che sia forse auspicabile che lo Stato membro dell'impegno possa fissare, per ciascuna moneta e previa consultazione degli altri Stati membri, un tasso d'interesse massimo per l'investimento dei premi futuri relativi a contratti di lunga durata. Tale misura rafforzerebbe la solidità delle operazioni,

— auspicabile che la proposta di direttiva includa il principio della definizione, da parte degli Stati, dell'impegno di un tasso di interesse massimo per i contratti di lunga durata, in modo da rafforzare la solidità delle operazioni.

3.6. *Articolo 17*

3.6.1. La formulazione di questo articolo è troppo complessa per permetterne l'applicazione pratica.

3.6.2. Il Comitato propone quindi di riformulare il testo come segue:

«Le attività di contropartita delle riserve tecniche vanno investite tenendo conto del tipo di operazioni effettuate e della struttura dell'impresa, in modo da garantire la sicurezza ed il rendimento dell'investimento e le liquidità dell'impresa, la quale provvederà ad un'adeguata diversificazione e ripartizione degli investimenti.»

3.7. *Articolo 22*

3.7.1. A norma di detto articolo relativo al margine di solvibilità, i prestiti postergati vengono esplicitamente inclusi tra gli elementi costitutivi del patrimonio dell'impresa fino al 25 % del margine.

3.7.2. Vista la loro sempre maggiore importanza nel finanziamento delle mutue di assicurazioni e considerato che si tratta di solide garanzie, il Comitato ritiene che detto limite dovrebbe essere aumentato al 50 %. La stessa percentuale è stata adottata nel mercato bancario.

3.7.3. Per quanto riguarda i valori mobiliari senza diritto di voto emessi da cooperative e mutue di assicurazioni (ad esempio i buoni di partecipazione), il Comitato reputa ragionevole portare il limite al 75 % del margine in caso di emissione a durata illimitata ed al 50 % in caso di emissione a durata limitata.

3.8. *Articolo 24*

3.8.1. Lo Stato membro dell'impegno può impedire la sottoscrizione di un contratto solo nel caso in cui questo sia contrario alle disposizioni di interesse generale in vigore nel proprio territorio.

3.8.2. Tale nozione andrebbe precisata al fine di ridurre il rischio di interpretazioni discordanti tra i vari Stati.

3.9. *Articolo 27*

3.9.1. Affinché il sottoscrittore possa formulare un giudizio in condizioni favorevoli, il contratto deve

necessariamente essere trasparente.

3.9.2. Le disposizioni in materia fanno riferimento ad informazioni minime che la compagnia di assicurazione deve fornire al contraente al momento della stipulazione del contratto e per tutta la sua durata.

3.9.3. Se talune informazioni paiono elementari ed ovvie, altre, per contro, esulano dalle situazioni giuridiche e dalle prassi correnti.

3.9.4. Occorre quindi uniformare tali procedure che contribuiscono alla trasparenza dei mercati.

3.9.5. Secondo il Comitato le disposizioni dell'articolo 27 dovrebbero farvi maggior riferimento.

3.10. *Articolo 35*

3.10.1. L'articolo enuncia le procedure previste nello Stato membro della succursale e/o in quello della prestazione del servizio.

3.10.2. L'interpretazione del paragrafo 5 — in particolare quando lo Stato membro dell'impegno ritiene che le misure adottate dallo Stato membro d'origine siano insufficienti o inesistenti — può dare adito a controversie che imporranno un coordinamento adeguato e tempestivo delle autorità di controllo degli Stati membri.

3.11. *Articolo 38*

3.11.1. Ogni compagnia di assicurazioni deve comunicare all'autorità di controllo dello Stato membro di origine l'importo dei premi emessi, ripartiti per Stato membro e per ramo. Tali informazioni vengono quindi trasmesse alle autorità di ciascuno Stato dell'impegno.

3.11.2. Il Comitato ritiene utile prevedere una disposizione che imponga all'impresa la tenuta di un conto di gestione e di un conto finanziario per ogni Stato d'impegno.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1991.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

François STAEDELIN

Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'apposizione e all'utilizzazione del marchio CE di conformità per prodotti industriali⁽¹⁾

(92/C 14/07)

Il Consiglio, in data 28 giugno 1991, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Proumens, in data 9 ottobre 1991.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 30 ottobre 1991, nel corso della 290ª sessione plenaria, il seguente parere.

Il Comitato approva la proposta di regolamento all'esame. Formula tuttavia una serie di osservazioni.

1. Introduzione

1.1. Il marchio CE è stato concepito nel 1985 nell'ambito della «nuova strategia». All'epoca, tuttavia, non tutti i problemi inerenti alla conformità erano stati risolti.

1.2. I lavori sono proseguiti settore per settore, ciò che spiega le discordanze che appaiono nelle nove direttive oggetto della proposta.

1.3. Le condizioni di attribuzione del marchio CE hanno dunque subito delle evoluzioni.

1.4. Di conseguenza, la proposta mira ad armonizzare tali condizioni e a definire le future regole di attribuzione, in particolare all'articolo 2.

1.5. Non c'è stata una mancanza né di coordinamento né di analisi allorché sono state elaborate le nove direttive in causa, bensì vi è stata una presa in considerazione diversa in funzione delle esperienze acquisite e del tipo di prodotti industriali.

2. Discordanze d'applicazione

2.1. L'esame delle disposizioni previste nelle nove direttive oggetto della proposta di regolamento ha rivelato la presenza di discordanze in materia di apposizione del marchio CE.

2.2. Il significato varia da una direttiva all'altra, sebbene il marchio CE indichi sempre la conformità alle esigenze fondamentali, alle procedure di valutazio-

ne ecc. che formano l'insieme delle disposizioni delle direttive. Sono però tali disposizioni a variare.

2.3. Lo stesso dicasi della responsabilità che varia da una direttiva all'altra (può essere attribuita al fabbricante e/o al suo mandatario ovvero a colui che si occupa dell'immissione sul mercato, oppure ancora all'organismo cui si effettua la notifica).

2.4. Infine, la riproduzione del marchio CE è differente sia nella veste grafica sia perché vi vengono aggiunti numeri d'identificazione o date.

2.5. Tali divergenze causano ovviamente una grande confusione a cui occorre porre rimedio.

3. Osservazioni generali

3.1. Il marchio CE serve esclusivamente ad indicare la conformità alle norme e disposizioni comunitarie, le quali prescrivono segnatamente un livello elevato di sicurezza.

3.2. Il marchio CE può tuttavia essere interpretato dai consumatori e dagli utenti industriali, specie le piccole e medie imprese (PMI), le piccole e medie imprese industriali (PMII), come un simbolo di qualità. Ma non è così.

3.3. Le organizzazioni dei consumatori dovrebbero quindi essere opportunamente avvertite al riguardo in modo da poter mettere al corrente i loro membri nelle informazioni e comunicazioni loro rivolte. Tale attività d'informazione non esclude affatto il dovere d'informazione dei produttori e dei loro distributori.

3.4. Nella situazione presente, tuttavia, pochi prodotti possono creare confusione dato che il marchio è applicato, il più delle volte, in un punto poco visibile al consumatore, in quanto destinato principalmente agli ispettori degli Stati membri.

3.5. Va notato che, a parte la Direttiva 88/378/CEE sui giocattoli, le altre direttive non sono ancora state

⁽¹⁾ GU n. C 160 del 20. 6. 1991, pag. 14.

inserite nelle diverse normative nazionali. È stata prevista l'applicazione di una sola di quest'otto direttive, quella sui prodotti da costruzione (Direttiva 89/106/CEE), ma solo dal 30 giugno 1991.

3.6. D'altro canto, il Comitato insiste perché la Commissione studi la possibilità di estendere l'applicazione del regolamento in esame ai prodotti che sarebbero stati disciplinati prima dell'attuazione della «nuova strategia» del 1985.

Sembra questo l'auspicio implicito della Commissione.

4. Osservazioni particolari

4.1. *Articolo 2*

4.1.1. Bisognerebbe precisare il disposto del secondo paragrafo dell'articolo 2, per lo meno in un considerando, dato che, nella sua forma attuale, anche se rappresenta un mezzo per rispettare talune regole giuridiche comunitarie, è ambiguo.

4.1.2. Il terzo paragrafo dello stesso articolo 2 sembra essere in contraddizione con il punto 18 della «relazione». Ma le deroghe previste nelle direttive all'esame sono presenti unicamente nella Direttiva 87/104/CEE (recipienti semplici a pressione) e nella Direttiva 89/106/CEE (prodotti da costruzione) e, allo stato attuale delle cose, tali deroghe probabilmente non saranno modificate.

4.2. *Articolo 3*

4.2.1. All'articolo 3, terzo paragrafo, la congiunzione «e» figurante nella frase: «... sull'imballaggio, se questo esiste, e sui documenti...», dev'essere letta come «e/o».

4.3. *Articolo 4*

4.3.1. Il Comitato ritiene che le disposizioni dell'articolo 4 diano adito a confusione e a distorsione della concorrenza.

4.3.2. Infatti, la menzione dell'anno può influenzare il consumatore e l'utente e fargli credere di trovarsi davanti ad un prodotto scaduto o addirittura obsoleto.

4.3.3. D'altra parte, il numero d'identificazione non figurerà se il fabbricante avrà assunto la responsabilità di apporre il marchio CE, ciò che è conforme ma può far credere al consumatore che la sicurezza del prodotto sia minore o nulla.

4.3.4. Le necessità amministrative alla base di questo articolo potranno essere soddisfatte apponendo tali menzioni (anno e numero di identificazione) su tutti i documenti che accompagnano il prodotto come le fatture e i documenti di spedizione.

4.4. *Articolo 6*

4.4.1. Anche se sembra che non vi siano molti casi per i quali applicare l'articolo 6, il Comitato ritiene che la Commissione dovrebbe precisare, ad esempio in un considerando, che il titolare di un marchio suscettibile di creare confusione con quello CE non potrà apporre il suo marchio, conservando tuttavia il diritto al risarcimento.

4.4.2. È ovvio, ma la Commissione dovrebbe precisarlo, che tale disposizione deve applicarsi ai prodotti provenienti da paesi terzi, beninteso alle stesse condizioni.

4.4.3. A tale proposito, tuttavia, potrebbero nascere problemi in merito alla prova giuridica del deposito del marchio, che, in ogni modo, dovrà essere stato depositato e/o protetto a livello internazionale se non mondiale.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1991.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

François STAEDLIN

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio relativa al contenuto di zolfo nel gasolio⁽¹⁾

(92/C 14/08)

Il Consiglio, in data 28 giugno 1991, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Industria, commercio, artigianato e servizi » incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Gafu Fernandez, in data 9 ottobre 1991.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 30 ottobre 1991, nel corso della 290^a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. La direttiva in esame si inserisce nell'ambito del ravvicinamento delle normative in materia di tenore di zolfo nel gasolio; il ravvicinamento ha avuto inizio con la Direttiva 75/716/CEE, in seguito modificata dalla Direttiva 87/219/CEE.

1.2. Quest'ultima direttiva prescriveva la riduzione del tenore consentito di zolfo dallo 0,5 % ad un massimo dello 0,3 % in peso ma prevedeva l'uso di combustibili con un tenore di zolfo dello 0,2 % in quelle zone in cui l'ambiente o la salute della popolazione richiedevano una maggiore protezione.

1.3. La direttiva persegue pertanto un triplice obiettivo: la protezione dell'ambiente, la realizzazione del mercato interno e la definizione di un quadro di riferimento a lungo termine per i produttori ed i consumatori.

1.4. La protezione dell'ambiente esige un intervento su due fronti. Da un lato occorre ridurre le emissioni di SO₂, che sono all'origine delle piogge acide, in misura modesta quanto alle cifre, ma potenzialmente incisive a causa della loro localizzazione. Dall'altro, e forse questo aspetto è più importante, è necessario consentire lo sviluppo e la produzione di nuovi motori diesel, per rispettare i severi limiti di emissioni di particelle che il Consiglio ha approvato a partire dal 1996 e che non potrebbero essere raggiunti con l'attuale tipo di combustibile.

1.5. Per quanto riguarda il mercato interno, con l'armonizzazione delle specifiche disposizioni si cerca di sopprimere i due livelli attualmente esistenti in materia di tenore di zolfo in questo prodotto, in modo che a partire dal 1° ottobre 1994 esista un unico tipo in tutta la CEE e che da quella data in poi i successivi progressi si effettuino in modo uniforme in tutta la Comunità.

1.6. Infine, fissando un calendario preciso a lungo termine, si fornisce un adeguato punto di riferimento

sia alle raffinerie di petrolio, affinché apportino i necessari cambiamenti alla struttura produttiva, sia ai consumatori, industrie o privati, affinché abbiano un quadro preciso a cui attenersi e che consenta loro di operare con il massimo vantaggio le scelte individuali in relazione con la qualità del combustibile.

1.7. Il mercato relativo a tale prodotto può essere diviso in tre parti ben distinte:

- gasolio per autotrasporto, che rappresenta circa il 50 % del totale. È utilizzato sia nei motori diesel delle automobili sia negli altri veicoli da trasporto, nei macchinari agricoli e in quelli per lavori pubblici, per un 30-40 % all'interno degli agglomerati urbani e per il restante 60-70 % al di fuori di essi. Viene dunque in gran parte consumato nei settori direttamente collegati all'attività produttiva,
- gasolio per riscaldamento e industriale, che rappresenta circa il 43-45 % del totale. Se ne fa uso negli agglomerati urbani,
- diesel per imbarcazioni, che rappresenta circa il 5-7 % del totale. Viene utilizzato principalmente dai pescherecci sebbene possano servirsene anche le imbarcazioni fluviali e i motori ausiliari dei grandi mercantili. Viene dunque impiegato per larghissima parte in alto mare. Tuttavia è opportuno sottolineare che il tipo di diesel attualmente utilizzato in alto mare presenta un tenore di zolfo tra lo 0,6 % e l'1 % del peso, essendo questo il tipo generalmente omologato a livello mondiale.

1.8. La struttura del mercato non è omogenea in tutti i paesi della Comunità. Ad esempio il rapporto gasolio per autotrasporto/gasolio totale è del 40 % nei paesi dell'Europa centrosettentrionale mentre è del 60-65 % in altri paesi quali il Regno Unito, l'Italia, la Spagna o il Portogallo. Per questa ragione è possibile che lo sforzo di riduzione del tenore di zolfo non avvenga in maniera omogenea nei vari paesi della CEE.

1.9. La riduzione delle emissioni di SO₂ avrà un'incidenza relativamente modesta, che può essere valutata intorno alle 400 000 tonnellate di SO₂ nel 1996 e alle

⁽¹⁾ GU n. C 174 del 5. 7. 1991, pag. 18.

550 000 tonnellate entro il 2000. Tali cifre, se paragonate ai 12 e ai 10,3 milioni di tonnellate di SO₂ previste dallo studio «Energia 2010» per tutto il territorio della Comunità, rappresentano soltanto il 3,3% e il 5,5% delle emissioni totali.

1.10. Tuttavia, la riduzione del tenore di zolfo nel gasolio per autotrasporto permetterà non solo di ridurre le emissioni di SO₂ di 300 000 tonnellate all'anno, ma in particolare, come è stato già sottolineato, consentirà di diminuire drasticamente le emissioni di particelle nei veicoli a motore diesel, principale obiettivo della riduzione del tenore di zolfo nel carburante.

1.11. Per quanto riguarda il gasolio per riscaldamento, la omologazione comunitaria allo 0,2% in peso massimo di zolfo nel 1994 permetterà di ridurre le emissioni di SO₂ di circa 75 000 tonnellate l'anno a decorrere dal 1999 quando il tenore di zolfo sarà ulteriormente abbassato allo 0,1%. Nonostante tali cifre modeste, va tuttavia tenuto presente che questi prodotti vengono impiegati principalmente negli agglomerati urbani che registrano elevate emissioni di SO₂, disciplinate dalla Direttiva 80/779/CEE concernente la qualità dell'aria in rapporto all'anidride solforosa.

1.12. Mancano infine dati precisi per operare un'analoga valutazione quantitativa per il diesel per imbarcazioni, ma è comunque evidente che le emissioni di SO₂ sono modeste.

1.13. Quanto ai costi di tale riduzione del tenore di zolfo, la discordanza delle stime è considerevole. Nella proposta della Commissione ad esempio si rileva un costo aggiuntivo che va dai 4,5 ai 14 dollari per tonnellata di gasolio contenente lo 0,5% di zolfo, malgrado stime recenti prevedano che il limite minimo di questa cifra potrebbe essere due volte più elevato. Per quanto riguarda la riduzione allo 0,1% del gasolio per riscaldamento e del diesel per imbarcazioni, il costo aggiuntivo può essere valutato a 6 dollari per tonnellata.

1.14. I costi totali della proposta possono essere stimati come segue:

- nuovo tipo di diesel: 600-700 milioni di ECU all'anno,
- nuovo tipo di gasolio per riscaldamento e per imbarcazioni: 330-380 milioni di ECU all'anno.

1.15. Per quanto riguarda infine il tempo necessario per modificare gli impianti delle raffinerie in modo da produrre il nuovo tipo di gasolio, sembra che, nonostante le scadenze siano ravvicinate, non vi saranno problemi per rispettare i termini previsti, vale a dire il 1° ottobre 1994 per la riduzione allo 0,2 e il 1° ottobre 1996 per la riduzione allo 0,05 nel gasolio per autotrasporto. È quindi indispensabile che il Consiglio approvi senza indugio la proposta della Commissione e che la stessa venga recepita nelle legislazioni degli Stati membri.

2. Osservazioni di carattere generale

2.1. Il Comitato esprime soddisfazione per questa nuova direttiva che rappresenta un contributo alla tutela dell'ambiente e un ulteriore elemento di armonizzazione nell'ambito del mercato interno.

2.2. Inoltre desidera sottolineare l'utilità del quadro di riferimento a lungo termine definito dalla direttiva. Il Comitato giudica tale quadro di riferimento un elemento vitale in considerazione delle ampie scadenze richieste in molti casi dallo sviluppo tecnologico e invita la Commissione ad avviare, nella misura del possibile, iniziative del genere che contribuiscano a dissipare le incertezze di fabbricanti e consumatori.

2.3. Tuttavia il Comitato deplora il ritardo nella presentazione della direttiva in esame. Il fatto che sia stata pubblicata ad un anno di distanza dalla data prevista inizialmente, ha provocato nell'industria automobilistica comunitaria notevoli incertezze per quanto riguarda lo sviluppo di nuovi motori in relazione al tipo di carburante da utilizzare.

2.4. Il Comitato appoggia l'introduzione del nuovo tipo di gasolio per autotrasporto con un tenore ridotto di zolfo. Il Comitato ritiene che la riduzione delle emissioni di particelle dei veicoli a motore diesel considerate dannose alla salute, giustifichi pienamente i costi del nuovo tipo di gasolio, per quanto elevati essi siano.

2.5.1. Per quanto riguarda il tenore di zolfo nel gasolio per riscaldamento e soprattutto per imbarcazioni, il Comitato inviata la Commissione ad elaborare quanto prima possibile studi approfonditi sui costi e sui benefici attesi dalla riduzione del tenore di zolfo dallo 0,2% allo 0,1% nel 1999 nel gasolio per riscaldamento, nonché a ponderare l'eventualità di includere o di escludere il gasolio per imbarcazioni dal campo d'applicazione della direttiva.

2.5.2. Il Comitato giudica opportuna l'elaborazione di uno studio costi/benefici per il gasolio da riscaldamento a causa della modesta riduzione di emissioni di SO₂ proporzionalmente modesta, e questo nonostante tale combustibile venga impiegato principalmente nelle aree urbane, dove è più sentita la necessità di diminuire il livello di SO₂. Occorrerebbe inoltre esaminare se si potessero adottare misure alternative, quali un uso più razionale di tale combustibile attraverso l'informazione, una migliore resa delle caldaie⁽¹⁾, l'isolamento termico delle abitazioni o il potenziamento del ricorso alle energie rinnovabili, tutti elementi che potrebbero contribuire ad una sensibile riduzione delle emissioni a un costo notevolmente inferiore.

2.5.3. È necessario fare le stesse considerazioni in merito al gasolio per imbarcazioni per il quale la ridu-

(¹) GU n. C 102 del 18. 4. 1991, pag. 46.

zione delle emissioni è poco significativa in rapporto alla quantità globale della Comunità. A ciò si dovrebbe aggiungere che le imbarcazioni in genere godono di sufficiente autonomia per potersi approvvigionare al di fuori della Comunità (senza che sia possibile verificare il tipo di gasolio presente nei loro serbatoi nel momento in cui giungono nelle acque territoriali comunitarie) mentre d'altra parte le norme che regolano la qualità di questi carburanti risponde ad uno standard specifico internazionale [Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO)] che regola a livello mondiale, tra gli altri elementi, il tenore massimo di zolfo. In merito alla riduzione del livello di SO₂ nel gasolio per imbarcazioni, si esorta la Commissione ad intraprendere iniziative al fine di giungere ad un accordo internazionale che vada oltre l'ambito comunitario e, se necessario, modificare lo standard ISO.

2.6. Non si devono neppure trascurare le ripercussioni negative che tali misure avranno indirettamente sull'ambiente. In base a stime recenti, si calcola che la riduzione delle emissioni di SO₂ implica un aumento delle emissioni di CO₂. Dato l'obiettivo comunitario di stabilizzare le emissioni di quest'ultimo prodotto, tali fattori vanno presi in considerazione. Per questo il Comitato ritiene che la Commissione dovrebbe realizzare un'analisi completa «dalla A alla Z» dei costi diretti e degli effetti collaterali provocati da qualsiasi cambiamento nella struttura produttiva o nel tipo/composizione dei prodotti.

2.7. Per quanto riguarda infine gli incentivi di carattere fiscale, il Comitato ritiene che, data la relativa rigidità della domanda a breve scadenza, non sembra opportuno concedere sgravi fiscali per accelerare l'introduzione dei nuovi tipi di gasolio per autotrasporto. Il Comitato tuttavia ritiene che, a partire dal 1° ottobre 1996, i costi più elevati di fabbricazione e distribuzione di questi combustibili rispettosi dell'ambiente dovrebbero essere compensati, almeno parzialmente, attraverso le imposte gravanti su questi prodotti (245 ECU/m³ di tassa minima per il gasolio d'autotrasporto e 3 ECU/m³ di tassa minima per quello da riscaldamento). Questo consentirà a tutta la società di approfittare dei vantaggi della riduzione di emissioni di SO₂; una parte importante del consumo di carburante, occorre ricordarlo, avviene nel settore dei trasporti collettivi su strada di merci e passeggeri, ed è pertanto un elemento

di competitività nel complesso dell'economia comunitaria.

3. Osservazioni particolari

3.1. Articolo 1, paragrafo 1

La definizione di gasolio contenuta in questo articolo non è sufficientemente precisa, occorre stabilire un punto iniziale di distillazione.

3.2. Articolo 2, paragrafo 2

Date le differenze esistenti tra gli Stati membri e le scadenze necessarie per la costruzione di impianti di idrodesolfurazione, potrebbe essere difficile soddisfare il termine al quale la distribuzione di gasolio allo 0,05 % di zolfo dovrebbe rappresentare almeno il 25 % del totale. Bisognerebbe assicurare l'effettiva disponibilità e la distribuzione equilibrata di questo prodotto in tutti i paesi della Comunità, lasciando al consumatore finale la decisione in merito alle quantità da consumare.

3.3. Articolo 2, paragrafo 3

3.3.1. Eliminare il riferimento al gasolio per motonavi.

3.3.2. Sostituire il trattino «0,1 % in peso a partire dal 1° ottobre 1999», con il seguente testo:

«La Commissione ha previsto l'elaborazione degli studi necessari per valutare l'opportunità di ridurre, entro il 1° ottobre 1999, il tenore massimo di zolfo nel gasolio per riscaldamento e per l'industria allo 0,1 % in peso. Studi analoghi saranno elaborati per stabilire un limite armonizzato di tenore di zolfo nei gasoli per motonavi.»

3.4. Inserire il seguente articolo 4 bis.

«Entro la fine del 1996, la Commissione elaborerà una relazione di accompagnamento dell'applicazione della presente direttiva, relazione che definirà anche le linee della politica futura in merito al tenore massimo di zolfo nei gasoli per riscaldamento, per l'industria e le imbarcazioni.»

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1991.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

François STAEDELIN

**Parere in merito al rapporto sul funzionamento della Direttiva 83/189/CEE nel 1988 e 1989
(Prevenzione degli ostacoli tecnici agli scambi)**

(92/C 14/09)

La Commissione, in data 6 giugno 1991, ha deciso, conformemente all'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito al rapporto sul funzionamento della Direttiva 83/189/CEE nel 1988 e 1989 (Prevenzione degli ostacoli tecnici agli scambi).

La Sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Pearson, in data 9 ottobre 1991.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 30 ottobre 1991, nel corso della 290^a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Il documento in esame è il secondo rapporto sul funzionamento della Direttiva 83/189/CEE (modificata dalla Direttiva 88/182/CEE) e riguarda la procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche nel 1988 e nel 1989. Il 27 settembre 1989 il Comitato ha presentato il parere sul primo rapporto, che trattava gli anni 1984-1987⁽¹⁾. Il rapporto in esame è suddiviso in due sezioni — a) norme e b) regolamentazioni tecniche —, ma il presente parere si occupa di entrambi i temi.

1.2. Il Comitato ricorda che la procedura, prevista dalla Direttiva 83/189/CEE sulla procedura d'informazione, ha l'obiettivo principale di prevenire la creazione di nuovi ostacoli tecnici al commercio nell'ambito della Comunità offrendo un meccanismo che permetta la valutazione collettiva dei progetti di legislazione tecnica a livello nazionale e creando al tempo stesso una cornice istituzionale e procedurale per facilitare ed accelerare la normalizzazione a livello europeo.

1.3. Il Comitato vede favorevolmente il rapporto, ma intende richiamare l'attenzione sulle osservazioni che seguono.

2. Osservazioni di carattere generale

2.1. Il Comitato nota che in parecchi settori coperti dalle direttive «nuova strategia» (in particolare per i prodotti da costruzione) i progressi, in termini di mandati affidati alle organizzazioni europee di normalizzazione — il Comitato europeo per la standardizzazione (CEN) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) —, segnano un certo ritardo. Ciò ha ritardato il completamento delle norme europee armonizzate necessarie nel settore delle regolamentazioni.

2.2. Dal rapporto il Comitato deduce che il CEN ed il Cenelec non sembrano sempre ricevere la piena collaborazione e l'entusiasmo che ci si potrebbe attendere dagli enti nazionali negli Stati membri, anche se il

Comitato è al corrente del documento della Commissione intitolato «Libro verde sullo sviluppo della normalizzazione europea»⁽²⁾, nel quale essa chiede un maggior impegno da parte dei membri del CEN e del Cenelec. È importante che il momento in cui i nuovi lavori dovrebbero essere notificati dagli enti nazionali sia fissato e reso uguale per tutti.

Sembra sussistere una certa letargia da parte degli enti istituzionali degli Stati membri nelle risposte e nelle notifiche agli enti responsabili ed alla Commissione. È necessario ribadire l'urgenza della questione.

2.3. Le osservazioni del rapporto sulla procedura d'informazione nel 1988 e nel 1989 sono schiette. Le analisi più dettagliate effettuate dalla Commissione mostrano confusione a livello dei parametri usati negli Stati membri per l'elaborazione delle statistiche e tali statistiche andrebbero pertanto valutate con cautela. Traspare tuttavia chiaramente l'inizio di un movimento rilevante verso un lavoro inserito nel contesto internazionale, mentre è bruscamente calato il numero di nuovi progetti avviati a livello nazionale. Tuttavia il rapporto non dà precisazioni sulla misura in cui gli accordi di *statu quo* vengano rispettati.

2.4. Il Comitato nota che le obiezioni più frequenti fornite nell'analisi dei pareri dettagliati della Commissione sui progetti notificati di regolamentazioni tecniche derivano da una mancanza di comprensione del principio del riconoscimento delle specifiche tecniche equivalenti. È necessario rivolgere con urgenza l'attenzione all'eliminazione di questo malinteso.

2.5. L'incremento nel movimento verso il livello internazionale dei nuovi progetti rende di considerevole importanza la qualità delle notifiche provenienti dagli enti nazionali di normalizzazione. Il rapporto è estremamente critico in quest'area e sembrerebbe in larga misura possibile migliorare facilmente l'efficienza di tutte le voci elencate con un'attenzione maggiore — non sembra ad esempio scusabile che le traduzioni nelle lingue

⁽¹⁾ GU n. C 298 del 27. 11. 1989.

⁽²⁾ GU n. C 20 del 28. 1. 1991.

ufficiali del CEN/Cenelec siano «scadenti o incomplete».

2.6. Il Comitato appoggia fermamente la Commissione nella proposta d'istituire una banca dati di tipo bibliografico per le attività di normalizzazione (European Standards Databank). La banca dati dovrebbe essere accessibile ed a disposizione degli enti nazionali e di tutte le parti interessate. C'è mancanza di trasparenza, a tutti i livelli, nel fissare o adottare una norma od una regolamentazione; si tratta d'una questione cui è necessario porre rimedio.

2.7. Il Comitato, nell'osservare che il rapporto riguarda il 1988/89, esprime disappunto per il fatto che non sia stato possibile includervi il 1990. Il 1989 è stato considerato come anno di transizione, e i dati per il 1990 avrebbero quindi indicato se continuava la tendenza verso l'accettazione delle norme europee. È lecito attendersi che i futuri rapporti annuali siano disponibili alla fine dell'anno con poco ritardo, e si sollecita a tal fine la cooperazione del CEN e del Cenelec.

2.8. Le notifiche sono raddoppiate tra il 1988 ed il 1989, ma più della metà sono provenute da due soli Stati membri, e la grande maggioranza di queste riguardava le industrie alimentari. Ciò lascia pensare o ad una mancanza di cooperazione da parte della grande maggioranza degli enti normativi degli Stati membri, o ad una mancanza di conoscenza dei dettami delle Direttive 83/189/CEE et 88/182/CEE. Non è chiaro se le norme o le regolamentazioni relative al settore ambientale rientrano nel campo d'applicazione della Direttiva 83/189/CEE e siano legalmente notificabili.

2.9. Il Comitato appoggia la richiesta avanzata dalla Commissione al CEN perché quest'ultimo adotti una procedura analoga a quella che opera nell'ambito Cenelec e conosciuta come procedura di «Vilamoura».

3. Osservazioni di carattere particolare

3.1. Il Comitato nota che conformemente all'articolo 5 della Direttiva 83/189/CEE il comitato permanente ha il diritto di tenere almeno due riunioni all'anno durante le quali ha facoltà d'incontrare i rappresentanti degli enti nazionali di normazione. Dato che di tale comitato permanente non fanno parte rappresentanti delle parti sociali, il Comitato economico e sociale ribadisce la precedente richiesta di offrire ai rappresentanti degli organi consultivi delle parti sociali ed ai consumatori «l'opportunità d'esprimere le loro preoccupazioni»⁽²⁾ a tali riunioni. Ciò rappresenterebbe almeno un passo verso la trasparenza ritenuta necessaria, più sopra, al punto 2.6.

3.2. Il Comitato richiama ancora una volta l'attenzione sui limiti della Direttiva 83/189/CEE di base, che non si volge contro gli ostacoli al commercio che possono essere creati tramite la scappatoia relativa ai metodi di produzione e trasformazione (PPM) per i prodotti industriali.

3.3. Il Comitato condivide la preoccupazione della Commissione di fronte all'estrema lentezza degli Stati membri nel tradurre in termini giuridici e normativi e di applicazione pratica il principio del mutuo riconoscimento.

4. Conclusioni

4. Conclusioni

4.1. Sebbene le statistiche confermino il notevole incremento del numero delle notifiche registrate a partire dal 1984, sussistevano evidentemente difficoltà nell'anno transitorio 1989 in cui il riconoscimento reciproco non stava operando come si era pensato, in assenza di norme europee pubblicate e recepite a livello nazionale.

4.2. Il rapporto non mette in evidenza le difficoltà delle clausole di salvaguardia, che possono aggirare o delimitare clausole nelle direttive individuali, una volta adottate.

4.3. Il problema della riservatezza e delle garanzie legali, in quanto incluso nelle regolamentazioni sulla sicurezza dello Stato membro, solleva preoccupazioni ed il Comitato raccomanda alla Commissione di stabilire regolamentazioni chiare per consentire una maggiore facilità di interpretazione agli operatori commerciali.

4.4. Il Comitato ribadisce l'importanza fondamentale del corretto funzionamento della direttiva in esame nel contesto del mercato unico e sottolinea che la Commissione deve disporre di sufficienti risorse umane e finanziarie da destinare a tal fine.

4.5. Sembra esservi notevole necessità di una cooperazione più stretta tra la Commissione, il CEN/Cenelec e gli enti normativi degli Stati membri [e dell'Associazione europea de libero scambio (EFTA)]; ciò rappresenta un motivo di seria preoccupazione ad un anno e mezzo appena della scadenza fissata per il completamento del mercato interno.

⁽²⁾ GU n. C 298 del 27. 11. 1989, pag. 20.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1991.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

François STAEDLIN

Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare in ordine a taluni prodotti agricoli⁽¹⁾

(92/C 14/10)

Il Consiglio, in data 28 giugno 1991, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Agricoltura e pesca», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il proprio parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Ovide Etienne in data 10 ottobre 1991.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 30 ottobre 1991, nel corso della 290^a sessione plenaria senza voti contrari ed una astensione il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. La proposta della Commissione ha come obiettivo una prima attuazione del programma Poseidom approvato dal Consiglio nel dicembre 1989 e sul quale il Comitato economico e sociale ha formulato un parere favorevole⁽²⁾. Tale proposta è intesa a definire un regolamento quadro per le misure agricole di tale programma, finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia (FEAOG).

1.2. Le misure proposte costituiscono un insieme coerente, significativo in termini finanziari e tale da rispondere — a completamento delle misure regionali e nazionali — alle difficoltà strutturali di cui soffre l'agricoltura dei dipartimenti d'oltremare (DOM).

1.3. La quasi totalità delle misure sono state richieste, e da parecchi anni, dai rappresentanti degli ambienti professionali e politici dei DOM.

1.3.1. È realistico supporre che le varie disposizioni della proposta di regolamento avranno un vasto campo d'applicazione e un'efficacia reale nei risultati.

1.4. Le disposizioni riguardano, in particolare, l'approvvigionamento cerealicolo, lo sviluppo della zootecnia, il miglioramento delle condizioni veterinarie e fitosanitarie, l'incentivazione delle produzioni ortofrutticole e delle colture di fiori e piante ornamentali, nonché la loro commercializzazione e la promozione del comparto canna — zucchero — rum.

2. Osservazioni di carattere generale

2.1. Le definizioni di molti provvedimenti proposti meriterebbero di essere precisate, tenendo conto del carattere particolare dell'agricoltura in ciascuno dei DOM.

2.2. Si possono formulare critiche su tre aspetti:

a) I criteri di ammissibilità agli aiuti dovrebbero figurare nel regolamento quadro per valutare l'impatto potenziale di ciascun provvedimento, anche in termini finanziari.

b) La continuità degli aiuti. Gli effetti auspicati dall'attuazione delle misure si avverteranno soltanto a medio o lungo termine. Tuttavia, è auspicabile programmare la possibilità di modificare le condizioni di attuazione, per due motivi:

— salvaguardare l'equità degli aiuti,

— adattare il meccanismo comunitario alle realtà dell'economia agricola dei DOM.

c) L'obbligo di risultati. L'attuazione delle misure del regolamento quadro deve generare una dinamica della produzione e del mercato e non l'assistenzialismo del mondo agricolo, di cui anzi deve potenziare le prestazioni.

Dato che le prestazioni sono quantificabili, è opportuno vincolare il finanziamento comunitario all'obbligo di risultati e definire le modalità di controllo.

3. Osservazioni di carattere particolare

3.1. Occorre vigilare sul calendario di applicazione delle misure.

3.2. Qualsiasi ritardo nell'esecuzione del regolamento penalizza i produttori agricoli dei DOM, già fortemente svantaggiati.

3.2.1. Ciò è vero per quanto riguarda sia l'organizzazione della produzione e dei mercati locali, sia la conquista di nuovi sbocchi per l'esportazione.

⁽¹⁾ GU n. C 149 dell'8. 6. 1991, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. C 159 del 26. 6. 1989, pag. 56.

3.2.2. D'altro canto, occorre che le disposizioni previste all'articolo 19 associno la creazione del simbolo alla qualità dei prodotti, in un'ottica dinamica.

3.3. Senza causare ritardi nell'approvazione della proposta, è opportuno comunque proporre alcune modifiche di carattere redazionale per gli articoli 2 e 5 e formulare alcune osservazioni in merito agli articoli 4, 6, 12 e 14 e al Titolo IV.

3.3.1. *Articolo 2*

Il Comitato propone di redigere il secondo paragrafo nel modo seguente:

«In assenza di consegne provenienti principalmente dai paesi e dai territori d'Oltremare e dagli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), gli esoneri dai prelievi di cui beneficiano i cereali possono essere estesi alle consegne provenienti da altri paesi terzi.»

3.3.2. *Articolo 5*

Il Comitato propone la seguente stesura:

«È concesso un aiuto per incentivare l'ingrasso dei bovini, limitatamente al fabbisogno di consumo dei DOM, valutato sulla base dei dati presentati dalle autorità francesi.

Questo aiuto all'ingrasso consiste in un'integrazione di 40 ECU per capo al premio speciale di cui all'articolo 4 bis del Regolamento (CEE) n. 805/68; tale integrazione può essere concessa per animali di un peso minimo da determinarsi secondo la procedura di cui all'articolo 8.

Le autorità francesi stabiliscono, su proposta delle organizzazioni professionali specializzate, una quota minima di animali per ogni allevamento beneficiario dei premi.

Questa quota può essere oggetto di attualizzazione secondo i risultati ottenuti dall'applicazione della misura suddetta.»

3.3.3. *Articolo 4*

I criteri di aiuto per la fornitura di animali riproduttori devono poter essere scaglionati nel tempo, allo scopo di mantenere una funzione regolatrice dopo che è stato soddisfatto il fabbisogno fondamentale.

3.3.4. *Articolo 6*

Occorre precisare che si tratta del consumo di prodotti freschi a base di latte destinati all'alimentazione umana e fissarne l'elenco nell'ambito di un regolamento della Commissione.

3.3.5. *Articolo 12*

Considerata la struttura fondiaria delle Antille e della Réunion, occorre precisare che la superficie minima di 0,5 ettari non deve essere frazionata.

3.3.6. *Articolo 14*

Occorre verificare la qualifica degli operatori economici e l'antioriorità delle transazioni in volume per prodotto e per destinazione.

3.3.7. *Titolo IV*

Perché questa misura sia efficace e non consenta deviazioni, si deve fare accelerare l'esecuzione dei programmi di modernizzazione agroindustriale e di meccanizzazione delle coltivazioni.

3.4. L'insieme delle misure previste nel regolamento quadro dev'essere affiancato da misure d'accompagnamento in materia di:

- a) formazione [Fondo sociale europeo (FSE)];
- b) investimenti (FEAOG — Orientamento) allo scopo di assicurare un armonioso sviluppo delle agricolture interessate e un più efficace inserimento delle medesime nella CEE.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1991.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

François STAEDLIN

Parere sulla comunicazione della Commissione « Verso reti transeuropee per un programma d'azione comunitario »

(92/C 14/11)

La Commissione, in data 27 marzo 1991, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla comunicazione « Verso reti transeuropee per un programma d'azione comunitario ».

Il Sottocomitato « Reti transeuropee », istituito in base all'articolo 17 del Regolamento interno e incaricato di preparare i lavori in materia, ha formulato un progetto di parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Vasco Cal, in data 9 settembre 1991.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 30 ottobre 1991, nel corso della 290ª sessione plenaria, a grande maggioranza con 9 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Le necessità di creare e sviluppare reti transeuropee è stata avvertita in modo sempre più pressante con l'avanzare delle misure volte a completare il mercato interno, l'incremento degli scambi intracomunitari, la maggiore mobilità dei vari fattori ed il comportamento degli agenti economici che anticipavano gli effetti della libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi prevista per il 1993.

1.2. Tale problematica, affrontata globalmente dal Consiglio europeo sin dal dicembre 1989, ha formato oggetto della Risoluzione del 22 gennaio 1990 con cui il Consiglio invitava la Commissione « a presentargli, entro il 1990, un programma di lavoro e proposte relative ad opportune misure ».

1.2.1. Nell'agosto 1990 la Commissione ha pubblicato una relazione intermedia e nel dicembre dello stesso anno, dopo un'ampia consultazione degli ambienti economici e dei rappresentanti degli Stati membri, una comunicazione per un programma d'azione comunitario.

1.2.2. Nel progetto di risoluzione attualmente all'esame del Consiglio « Mercato interno » e nella proposta di un nuovo capitolo sulle reti transeuropee, in discussione alla Conferenza intergovernativa sull'Unione politica, si riconosce che la creazione di uno spazio senza frontiere interne non può prescindere da reti transeuropee, segnatamente nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, dell'energia e della formazione professionale.

1.3. Le carenze che si registrano nelle reti esistenti sono il frutto delle condizioni storiche in cui sono state

create a livello nazionale e successivamente interconnesse.

1.3.1. In molti casi non si è riusciti a prevedere le conseguenze delle politiche perseguite: saturazione del traffico, problemi ambientali, declino degli investimenti in infrastrutture.

1.3.2. Norme tecniche, quadri regolamentari e procedure tariffarie diversi, anelli mancanti, strozzature e tratti di reti non costruiti: sono queste alcune delle peculiarità che si frappongono attualmente al funzionamento di reti veramente transeuropee.

1.4. Il ruolo della Comunità europea riveste un'importanza decisiva per un approccio globale e integrato delle reti transeuropee che consenta di definire una strategia idonea alle nuove dimensioni territoriali, economiche ed ambientali e andare al di là dell'attuale situazione in cui taluni settori vengono esclusi dalle competenze comunitarie o rimessi alla cooperazione tra Stati membri.

1.4.1. L'edificazione del mercato interno, l'istituzione dello spazio economico europeo con i paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) e le relazioni con i paesi dell'Europa centroorientale impongono di ripensare l'insieme delle reti esistenti, di ideare nuovi approcci per gli investimenti volti ad armonizzare le infrastrutture europee, a migliorare il loro sfruttamento, a rinnovare le loro attrezzature e a migliorare le condizioni di lavoro e di formazione professionale.

2. Osservazioni di carattere generale

2.1. La portata delle reti transeuropee dev'essere definita in funzione di dati oggettivi, in modo quanto più esaustivo possibile, senza escludere nessuno dei

settori necessari al completamento del mercato interno, tenendo conto della necessità di istituire un collegamento tra le regioni periferiche e quelle centrali della Comunità.

2.1.1. Per quanto riguarda i trasporti occorre includere:

- la rete autostradale comunitaria, allo studio presso il comitato delle infrastrutture (ciò che implica la presa in considerazione di strade di interesse comunitario),
- i collegamenti ferroviari a grande velocità i cui raccordi chiave sono già stati identificati (nonché i trasporti merci su rotaia),
- la rete europea di trasporti combinati ferroviari e stradali, ma anche marittimi e fluviali,
- la rete di trasporti marittimi e di cabotaggio, ivi comprese le infrastrutture portuali (considerando la sua rilevanza per le zone insulari e periferiche della Comunità),
- la rete europea di collegamenti aerei, ivi compresi la problematica del controllo aereo, le infrastrutture aeroportuali e i collegamenti con le reti stradali e ferroviarie,
- il sistema di pipeline.

2.1.1.1. Nel settore dei trasporti occorre inoltre sviluppare norme paneuropee, con specifiche relative ai container, palette, peso degli autoveicoli industriali, norme stradali di qualità e capacità, norme relative all'impatto ambientale, all'architettura del paesaggio, alla sagoma ferroviaria di carico e alla sicurezza. È altrettanto importante applicare le nuove tecnologie nel campo dell'informazione per la miglior gestione del traffico.

2.1.1.2. L'analisi del settore dei trasporti va effettuata prendendo contestualmente in considerazione tutti i modi di trasporto, in un approccio multimodale ed integrato in maniera da trarre vantaggio dalle sinergie risultanti.

2.1.2. In materia di energia elettrica, una maggiore sicurezza degli approvvigionamenti, lo sfruttamento ottimale delle capacità di produzione ed una maggiore razionalizzazione degli investimenti nel settore delle strutture produttive, sono tutti obiettivi che impongono lo sviluppo di collegamenti elettrici di dimensione europea e l'adozione di misure che consentano di risolvere i problemi di incompatibilità delle norme e delle tecniche, in modo da promuovere una gestione più flessibile del carico delle reti.

2.1.2.1. Quanto al settore del gas naturale, occorre contribuire alla creazione di reti nazionali in quegli Stati membri ed in quelle regioni che ne sono ancora

sprovvisi, al fine di assicurare i collegamenti di tutti gli Stati membri al resto della rete europea, aumentare l'affidabilità e la sicurezza della rete e diversificare le fonti di approvvigionamento esterne (URSS, Norvegia e paesi del Magreb).

2.1.2.2. Sarebbe inoltre importante che la Commissione esaminasse la possibilità di contribuire alla creazione, interconnessione e sviluppo delle reti nazionali e transeuropee delle acque (fiumi, canali, acquedotti) realizzate nell'industria, nell'agricoltura e nei centri di consumo abitati.

2.1.3. Per quanto attiene alle telecomunicazioni, si impone la creazione di sistemi telematici transeuropei che garantiscano il collegamento tra i sistemi nazionali esistenti e la loro interoperabilità tecnica, amministrativa e commerciale, e la predisposizione delle norme e condizioni per la futura rete di telecomunicazioni a banda larga ed a rete digitale di servizi integrati.

2.1.3.1. Va data precedenza alla creazione di reti telematiche tra le amministrazioni nazionali ed i servizi della Commissione in tutti i campi interessati all'eliminazione dei controlli alle frontiere interne nonché alla compatibilità delle statistiche necessarie.

2.1.4. Per quanto riguarda la formazione professionale occorre assicurare la creazione di reti che colleghino i diversi organismi nazionali responsabili, in modo da consentire lo scambio di programmi di formazione, la mobilità dei lavoratori, la costituzione di banche di dati sui corsi di formazione che permettano il riconoscimento delle qualifiche professionali e l'accesso alle domande di partnership degli organismi di formazione, la complementarità delle azioni di formazione, a beneficio degli enti che hanno minore familiarità con il know-how comunitario in materia.

2.1.4.1. I collegamenti tra le reti di formazione professionale, la costituzione di una mediateca con il materiale prodotto dai formatori sull'impatto del mercato interno nelle varie regioni, l'interconnessione con le reti BC-NET⁽¹⁾ e INFO-Center, amplieranno le prospettive di formazione professionale ed un maggior adattamento ai bisogni.

2.1.4.2. La formazione professionale rappresenta un elemento indispensabile delle reti transeuropee.

(1) BC-NET — *Business Cooperation Network*/Rete di cooperazione tra imprese.

2.2. In questi ultimi anni si sono accentuati gli interventi finanziari della Comunità a favore di investimenti infrastrutturali e per l'elaborazione e l'esecuzione di programmi di interesse comunitario, con ripercussioni dirette sulle diverse reti, ma con effetti limitati a causa della dispersione e dell'importo relativamente modesto degli interventi stessi.

2.2.1. È necessario un approccio globale, integrato e multimodale, che permetta di elaborare i quadri di riferimento, ridurre il margine di insicurezza degli investimenti, accrescere l'efficacia degli interventi comunitari, nazionali e regionali e prendere in considerazione l'evoluzione del fabbisogno a lungo termine.

2.2.2. La proposta della Commissione volta a elaborare schemi di massima delle reti transeuropee in collegamento con gli ambienti interessati, costituisce un primo passo far sì che in futuro non vi siano costi imputabili all'aver trascurato i problemi di compatibilità e di interconnessione nella fase di ideazione dei progetti.

2.2.2.1. Il finanziamento comunitario degli studi di fattibilità e di impatto ambientale di determinati progetti può apportare un contributo decisivo alla soluzione del problema dell'esiguità degli stanziamenti, specie nelle regioni svantaggiate, nonché alla determinazione dei progetti di interesse europeo.

2.2.3. Come nel caso delle infrastrutture dei trasporti, la dichiarazione di interesse europeo potrà contribuire a ridurre le incertezze relative alla realizzazione di taluni progetti, ad agevolare l'accesso al finanziamento e a migliorare il coordinamento a livello amministrativo per l'esecuzione del progetto.

2.2.4. Per riflettere sulle reti transeuropee e procedere alla loro progettazione, avvalendosi dell'esperienza esistente a livello nazionale, occorrerebbe creare un circuito transeuropeo di istituti e centri di ricerca che effettuano studi, analisi prospettiche, sintetiche e pluridisciplinari, capaci di lavorare congiuntamente in modo coordinato, una volta dotati dei mezzi necessari e previa definizione dei termini di riferimento.

2.2.5. La Commissione deve organizzare la procedura di consultazione degli ambienti interessati (parti sociali, autorità locali e regionali) nella fase di progettazione degli schemi di massima e di preparazione della dichiarazione di interesse europeo dei progetti, ovvero prima che sia presa una decisione.

2.2.5.1. Le sostanziali modifiche che ne conseguiranno per l'attuale procedura decisionale e di concertazione di ciascuno Stato membro, avranno successo e risulteranno realistiche solo nella misura in cui la consultazione effettuata nell'ambito comunitario sarà più aperta, trasparente e diffusa a tutti i livelli: locale, regionale e comunitario. Va garantito anche il rispetto dei tempi di esecuzione per non pregiudicare la coerenza globale delle reti a causa di ritardi verificatisi in segmenti delle reti.

2.2.5.2. Gli ambienti socioeconomici sono i primi ad ammettere che il coordinamento e lo studio della compatibilità effettuati a livello «superiore» consentono una maggiore efficacia, fermo restando che, a loro avviso, l'esecuzione delle azioni deve permanere sotto la responsabilità del livello che assicuri il miglior equilibrio tra i costi ed i benefici e la considerazione degli interessi presenti in ciascuna regione.

2.3. La necessità di far avanzare più rapidamente le procedure di normalizzazione e di armonizzazione tecniche è avvertita da tutti gli operatori e utenti delle reti transeuropee.

2.3.1. Il consolidamento di questi programmi è limitato dalle restrizioni di bilancio, dalle procedure di elaborazione delle norme che, pur essendo volontarie, richiedono una costante ricerca di consensi per la contraddizione permanente tra innovazione e normalizzazione, specie nei settori tecnologicamente più avanzati.

2.3.2. L'esigenza di assicurare l'interoperabilità delle reti e di creare le condizioni atte a risolvere i problemi di compatibilità già nella fase dell'ideazione dei nuovi progetti, tenendo conto delle tendenze e delle norme vigenti in altre regioni del modo, giustifica un maggior intervento della Comunità in tale settore, senza pregiudizio delle responsabilità che incombono direttamente agli operatori.

2.3.3. Giova evidenziare che, mentre in alcuni casi i problemi sollevati dalla compatibilità delle reti sono stati risolti o stanno per esserlo, in altri casi in cui prevale il settore pubblico la compatibilizzazione risulta più lenta. Se ne deduce che se c'è volontà politica si può accelerare tale procedura nei settori in questione, superando difficoltà derivanti da atteggiamenti corporativi.

2.4. La questione del finanziamento ha assunto un peso fondamentale nell'ambito del dibattito sull'inclusione delle reti transeuropee nelle competenze comunitarie.

2.4.1. La maggior parte delle reti hanno caratteristiche e obiettivi di servizi pubblici ed il loro tipo di gestione riflette questa realtà. I limiti di bilancio di questi ultimi anni hanno portato a forti tagli degli investimenti, mentre l'utilizzazione delle infrastrutture corrispondenti è aumentata, approfondendo così il divario tra esigenze e capacità.

2.4.1.1. In talune reti le risorse provenienti dallo stato di «monopolio tecnico» hanno consentito di assicurare l'autofinanziamento dei relativi progetti, compresi quelli dettati dall'imperativo del servizio pubblico.

2.4.1.2. La sana gestione rappresenta una conditio sine qua non per il regolare funzionamento delle reti ed una garanzia per la redditività dei nuovi progetti, visto che in alcuni casi è più facile, veloce ed economico migliorare la gestione delle reti esistenti (completandole ed interconnettendole) che non costruirne delle nuove parallele a quelle già esistenti (a meno che non si tratti di miglioramenti tecnologici significativi).

2.4.2. Date le circostanze, i riferimenti esclusivi alla solidità finanziaria dei progetti appaiono preoccupanti.

2.4.2.1. Infatti, tale solidità dev'essere valutata in modo integrato, tenendo conto del contributo del progetto alla coerenza ed all'integrità di tutta la rete, del rispetto dell'ambiente, della sicurezza degli utenti, delle prospettive a lungo termine e dell'apporto al completamento del mercato interno, tenendo a mente gli effetti strutturanti delle reti sui settori interessati nonché sullo sviluppo equilibrato delle regioni più sfavorite della Comunità.

2.4.3. Le responsabilità che incombono ai pubblici poteri nella creazione e nello sviluppo delle reti transeuropee, non devono far perdere di vista il fatto che è necessario un forte contributo del finanziamento privato per la loro concretizzazione.

2.4.3.1. Per i finanziatori privati, il margine di rischio degli investimenti può esser ridotto grazie agli schemi di massima, agli studi di fattibilità ed alle consultazioni degli ambienti socioeconomici, nonché attraverso la dichiarazione di interesse europeo e, all'occorrenza, la compartecipazione del bilancio nazionale e di quello comunitario.

2.4.4. L'ingegneria finanziaria deve permettere di coprire le necessità di finanziamento non sufficientemente soddisfatte dal mercato⁽¹⁾.

2.4.4.1. Per agevolare e incoraggiare la partecipazione di capitali privati nei grandi progetti inclusi nelle reti transeuropee, la Comunità deve poter dimostrare la loro vitalità economica, deve poter esprimere il proprio appoggio politico e poter facilitare la raccolta di fondi propri necessari.

2.4.4.2. Il contributo alla messa in moto dell'attività di finanziamento può prendere la forma di contributo stanziato in bilancio, di prestito della Banca europea per gli investimenti (BEI) sulla base di risorse proprie o di prestiti garantiti dalla capacità finanziaria della Comunità.

2.4.4.3. La ripartizione dei rischi tra le parti che partecipano alla costruzione delle operazioni finanziarie non può mettere in pericolo gli obiettivi comunitari perseguiti dagli obiettivi finanziari.

2.5. L'ammontare del finanziamento globale delle reti transeuropee è così elevato che il contributo comunitario rappresenterà sempre una quota sussidiaria, anche se avrà un grande ruolo di catalizzatore ed un peso relativamente importante negli Stati membri con minori disponibilità di bilancio.

2.5.1. Il fabbisogno di finanziamento differisce da una rete all'altra e persino da un progetto all'altro all'interno di una medesima rete. I collegamenti tra le regioni più sviluppate, dove esiste già una domanda, sono di norma più redditizi a breve termine e pongono minori problemi a livello di finanziamento. Invece la redditività potenziale a breve termine e il fabbisogno di finanziamento sono più sfavorevoli nelle regioni meno sviluppate.

2.5.1.1. Va fatta una distinzione tra progetti capaci di autofinanziarsi e quelli che implicano un maggior o minor contributo pubblico e, tra questi ultimi, verificare quali siano gli Stati membri che necessitano effettivamente del sostegno finanziario della Comunità.

2.5.1.2. Pur essendo parte integrante del completamento del mercato interno, le reti devono anche contribuire allo sviluppo delle regioni periferiche facilitando l'accesso alle regioni centrali ed al consolidamento della coesione economica e sociale.

2.5.2. Nell'ambito della revisione delle prospettive finanziarie per il dopo '92, la Comunità deve dotarsi dei mezzi finanziari necessari per imprimere un impulso significativo alla creazione ed allo sviluppo delle reti transeuropee. È fondamentale prevedere risorse finanziarie adeguate a livello comunitario e stabilire uno stretto collegamento con la BEI e con gli istituti finanziari privati. La creazione di un fondo specifico per le reti transeuropee assume così un'importanza decisiva

⁽¹⁾ Cfr. «L'ingegneria finanziaria», doc. COM(86) 723 def. del 15. 12. 1986.

per la realizzazione dei progetti che giustificano un appoggio comunitario.

2.5.2.1. Le dimensioni del contributo comunitario devono essere compatibili con la portata degli obiettivi prefissati per le reti transeuropee e per la coesione economica e sociale della Comunità.

3. Osservazioni particolari

3.1. La comunicazione della Commissione [doc. COM(90) 585 def.] contiene una serie di progetti prioritari che vengono tuttavia presentati a titolo esemplificativo e non esaustivo. La Commissione riferisce solo una parte dei progetti per i quali esisterebbero informazioni

tecniche sufficienti (che costituiscono un campione falsato della realtà europea nel suo insieme).

3.1.1. Gli esempi illustrati sono utili ma non costituiscono una base abbastanza completa per poter prendere delle decisioni.

3.1.2. Queste devono basarsi sulla procedura prevista: elaborazione di progetti di schemi di massima, previo ampio dibattito con gli ambienti interessati, studi di fattibilità economica e finanziaria e dell'impatto ambientale, decisioni sulla dichiarazione di interesse europeo.

3.1.3. Inoltre, nella procedura di consultazione a livello delle istituzioni comunitarie, il ruolo del Comitato economico e sociale dev'essere definito chiaramente.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1991.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

François STAEDLIN

Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un regime di sostegno per i semi di soia, di colza e di girasole ⁽¹⁾

(92/C 14/12)

Il Consiglio, in data 12 settembre 1991, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Agricoltura e pesca», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Mantovani, in data 10 ottobre 1991.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 30 ottobre 1991, nel corso della 290^a sessione plenaria, senza voti contrari e 4 astensioni, il seguente parere.

1. Il Comitato prende atto:

a) delle conclusioni raggiunte nel dicembre 1989 dal panel dell'Accordo Generale sulle Tariffe doganali e sul Commercio (GATT) che, per quanto riguarda i semi oleosi, prevedono:

- il principio secondo il quale ai prodotti importati non può essere riservato — mediante disposizioni in materia di acquisto — un trattamento meno favorevole di quello accordato con analoghi prodotti indigeni ⁽²⁾,
- lo studio dei mezzi più opportuni per rimediare all'indebolimento delle sue concessioni tariffarie per i semi oleosi ⁽²⁾,
- la modifica, a tal fine, dei regolamenti comunitari in materia di semi oleosi per conformarli all'articolo III 4 del GATT ⁽²⁾;

b) delle due comunicazioni della Commissione al Consiglio del 1° febbraio e dell'11 luglio 1991 sulla evoluzione e futuro della politica agricola comune (PAC) ⁽³⁾ che prevedono:

- una riduzione dello scarto fra i prezzi comunitari e quelli mondiali per i settori dei cereali, dei semi oleosi dei semi proteaginosi,
- la compensazione della perdita di reddito con un aiuto per ettaro versato direttamente al produttore;

c) della proposta di regolamento in esame che prevede:

- un prezzo di riferimento previsionale, ancorato ai livelli del mercato mondiale e stimato a 163 ECU/tonnellata,
- un aiuto per ettaro pari a 384 ECU per tutti i semi oleosi (soia, colza e girasole) destinato a compensare la perdita di reddito dovuta all'ab-

bassamento dei prezzi. Tale aiuto, variabile in funzione di un piano di regionalizzazione, aumenterebbe nelle zone a maggiore produttività e sarebbe versato direttamente al produttore e non più al trasformatore come fino ad ora avvenuto,

- un equilibrio nel sostegno tra semi oleosi e cereali basato sul rapporto di prezzo di 2,1: 1 per non incentivare il produttore ad optare per l'una o l'altra coltura,
- l'istituzione di un sistema di superfici massime garantite: qualora la superficie dedicata alla coltivazione di una oleaginosa dovesse eccedere la superficie massima garantita, il corrispondente premio per ettaro diminuisce di tante unità percentuali quante sono le unità percentuali in eccesso.

1.1. Il Comitato constata che la Commissione anziché optare per una proposta di regolamento che, nel rispetto delle conclusioni del panel GATT, regoli la materia temporaneamente in attesa di una decisione sulla riforma del settore proposta dalla Commissione nel doc. COM(91) 258 def., ha scelto di proporre un regolamento a carattere definitivo che concretizza misure al momento ancora oggetto di riflessione e di dibattito.

2. Il Comitato, pur consapevole che la Commissione ha dovuto:

- a) rispettare le conclusioni del panel GATT;
- b) cogliere l'occasione per incoraggiare processi di estensivizzazione delle produzioni per le finalità di tipo economico ed ambientale di tali processi;
- c) favorire l'economia contrattuale valorizzando l'associazionismo dei produttori,

ritiene che nel testo in esame prevalgano gli aspetti negativi, in particolare:

⁽¹⁾ GU n. C 255 del 1. 10. 1991, pag. 8.

⁽²⁾ Punti 155, 156 e 157 delle Conclusioni del panel GATT [vedere doc. COM(91) 318 def. pag. 10].

⁽³⁾ Doc. COM(91) 100 def. e doc. COM(91) 258 def.

2.1. L'eventuale entrata in vigore del regolamento, così come proposto, già dalla campagna 1992/1993, potrebbe spostare l'equilibrio di mercato tra i semi oleosi e i cereali a vantaggio di questi ultimi che offrirebbero al momento una maggiore convenienza dovuta al regime di prezzi garantiti ancora in vigore.

2.2. L'obbligo di semina entro il 30 aprile (articolo 2, paragrafo 2) condiziona dal punto di vista agronomico alcune colture in quanto certi tipi di semi possono essere seminati dopo quella data.

2.2.1. Sempre per quanto concerne la coltura della soia, viene inoltre eliminata la convenienza del secondo raccolto, con notevole diminuzione dei ricavi totali.

2.3. Per quanto riguarda il sistema di calcolo dell'aiuto ad ettaro, il Comitato ritiene opportuna una diversificazione per tipo di seme. Va pertanto soppresso il criterio di eccezionalità previsto all'articolo 4, paragrafo 5.

2.4. Il riferimento alla produttività media dei cereali su cui si basa il calcolo dell'aiuto regionalizzato, determina aiuti diversi data l'esistenza di diverse produttività regionali (articolo 4, paragrafo 3). Ne consegue che nelle regioni più svantaggiate, con produttività media più bassa, il valore dell'aiuto unitario sarà più basso. Viceversa nelle zone favorite a produttività maggiore. Pertanto l'aiuto ad ettaro non sarebbe funzionale al superamento degli squilibri di reddito tra regioni.

2.4.1. Il Comitato ritiene che nella proposta dovrebbero essere contemplate disposizioni concernenti il caso in cui in una regione della Comunità si verifichi una significativa diminuzione dei prezzi al di sotto del prezzo medio comunitario.

2.4.1.1. Esso giudica di vitale importanza prevedere una qualche forma di salvaguardia dei prezzi regionali.

2.4.1.2. Il Comitato pertanto è favorevole ad un sistema di sorveglianza dei prezzi a livello regionale: se il prezzo medio pagato in una determinata regione in una stagione è inferiore ad una determinata percentuale del prezzo mondiale calcolato dalla Commissione, vi sia la possibilità di effettuare un pagamento compensativo supplementare.

2.4.2. Non è peraltro escluso che la fissazione di prezzi di riferimento a livello dei prezzi mondiali non determini un'ulteriore discesa di questi ultimi con conseguente diminuzione dei ricavi.

2.5. È troppo oneroso per il produttore non prendere in considerazione, in sede di calcolo finale dell'aiuto, eventuali variazioni di prezzo inferiori all'8% del prezzo di riferimento previsionale (articolo 4, paragrafo 4). Secondo il Comitato, tale percentuale potrebbe essere fissata intorno al 2-3%.

2.6. Determinando la superficie massima garantita in 509 000 ha (articolo 7, paragrafo 1), la coltura della soia viene penalizzata in quanto la media degli ultimi anni vede più di 600 000 ha coltivati.

2.7. La riduzione dell'aiuto per ettaro nel caso di superamento della superficie garantita di tante unità percentuali quante sono le unità percentuali in eccesso (articolo 7, paragrafo 2) è troppo onerosa ed andrebbe, a parere del Comitato, sostanzialmente ridotta.

2.7.1. Il Comitato ritiene che debbano essere previste disposizioni per garantire che le proposte relative alla corresponsione di un aiuto soltanto per le superfici coltivabili in produzione o messe a riposo negli anni di riferimento 1989/1990 — 1990/1991 non impediscano ai produttori di ricevere compensi per le colture piantate quest'autunno.

3. Conclusione

3.1. Il Comitato, pur considerata l'autonomia del progetto di regolamento in esame, anche in ragione delle decisioni del GATT, constata che esso attiva un regime di sostegno per i semi oleaginosi fondato sui criteri indicati dalla Comunicazione della Commissione al Consiglio dell'11 luglio 1991 [doc. COM(91) 258 def.], ritiene che ogni decisione in proposito possa essere adottata solo successivamente alla eventuale applicazione della politica di riforma indicata nella suddetta Comunicazione.

3.2. In ogni caso gli elementi negativi sopraricordati dell'attuale proposta paiono al Comitato di portata tale da imporre alla Commissione il superamento di tale proposta attraverso una sua radicale e completa revisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1991.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
François STAEDLIN

Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote

(92/C 14/13)

Il Consiglio, in data 26 aprile 1991, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Bagliano in data 10 luglio 1991.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 31 ottobre 1991, nel corso della 290ª sessione plenaria, con 57 voti favorevoli, 30 contrari e 3 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Il Comitato condivide la finalità della proposta della Commissione che tende ad armonizzare le regole costruttive (di omologazione) per ciclomotori, moto-veicoli e tricicli a motore.

1.2. L'armonizzazione va incontro alle esigenze e alle attese del settore industriale, con innegabili vantaggi anche per i consumatori e utenti.

1.3. Nella prospettiva del mercato unico l'armonizzazione delle regolamentazioni tecniche vigenti negli Stati membri favorisce la competitività del settore nei confronti della produzione giapponese che gode tutti i vantaggi di un mercato interno omogeneo, con pochi costruttori ed un grado elevato di standardizzazione di prodotto e di parti componenti.

Sebbene l'industria giapponese realizzi la sua preminente importanza nel mondo, nel segmento di veicoli di oltre 250cc, non si deve tuttavia sottovalutare il pericolo della concorrenza giapponese all'interno del mercato comune dove è già presente con il 70 % del mercato dei veicoli di oltre 50cc.

1.4. Nella Comunità il settore industriale (costruttori e assemblatori) registra una cinquantina di unità con quasi 200 000 addetti, diretti e indiretti.

1.5. Il mercato comunitario si caratterizza per l'alta percentuale di ciclomotori (70 %), con cilindrata cioè inferiore a 50cc.

La produzione complessiva, di circa 1,5 milione di veicoli, è prevalentemente concentrata nel Sud della Comunità (40 % in Italia).

2. Contenuto della proposta

2.1. L'oggetto della proposta riguarda le modalità amministrative per il rilascio della « omologazione », sia

per tipo di veicolo sia per tipo di componente, nonché i requisiti tecnici connessi alla sicurezza e all'ambiente.

2.2. Tale proposta di « regolamento-quadro » sarà seguita da 24 regolamenti particolari, concernenti la sicurezza (frenatura, illuminazione, retrovisori, ecc.) e l'ambiente (rumore ed emissioni).

2.3. Il regolamento esclude espressamente dal suo campo di applicazione i veicoli già in circolazione alla data della sua entrata in vigore (articolo 1.1).

3. Osservazioni

3.1. Il Comitato concorda sulla possibilità per gli Stati membri di introdurre una seconda categoria di ciclomotori. Il Comitato considera inoltre che deve poter essere mantenuta anche la categoria esistente in taluni Stati membri che comprende le biciclette con motore ausiliario, in quanto tali veicoli non si differenziano molto dalle semplici biciclette e rispondono ad una crescente domanda soprattutto da parte di consumatori più anziani.

3.2. Il rapporto bassa velocità e sicurezza, al quale sembra riferirsi la Commissione nel prevedere un bilancio dopo i primi tre anni, da presentare al Consiglio e al Parlamento europeo, ma anche, si auspica, al Comitato economico e sociale, non pare poter essere concordemente considerato come significativo a questi fini. Le statistiche disponibili non registrano differenze sensibili per quanto riguarda il numero dei morti e feriti fra i paesi dove esiste una sola categoria e quelli dove ne esistono due (o 3, come in Germania).

3.3. D'altra parte, trattasi di statistiche che richiedono tempi lunghi, di rilevamento e diffusione, per cui non si vede su quali elementi di fatto la Commissione potrà basare il suo bilancio alla fine del triennio.

3.3.1. Inoltre, per evitare un impatto traumatico della pur opportuna armonizzazione comunitaria sull'industria di taluni Stati membri, il Comitato ritiene necessario aggiungere fra le deroghe per i ciclomotori, nel periodo transitorio di cui all'articolo 14, paragrafo 4,

lettera a, anche la trasmissione automatica ed il limite di massa.

3.3.2. Le deroghe di cui all'articolo 14 dovrebbero includere anche apposite disposizioni relative alle piccole serie di produzione, ai fabbricanti specializzati ed alla personalizzazione dei veicoli da parte degli appassionati.

3.4. Per quanto riguarda i previsti 24 regolamenti, il Comitato raccomanda di ridurre al minimo necessario sia le norme sia le prescrizioni applicative, tenuto anche conto che in gran parte degli Stati membri queste prescrizioni sono applicate a livelli differenti e meno severi.

3.5. Circa gli aspetti legati all'ambiente (polluzione e rumore), pur nella convinzione che progressi devono essere fatti, il Comitato raccomanda gradualità, che tenga conto dei tempi necessari di adattamento per le

industrie del settore, impegnate sul piano dei costi e dell'efficienza per far fronte alla concorrenza giapponese.

4. Conclusioni

Il Comitato concorda sulle finalità ed anche sulle modalità normative contenute nella proposta, senza nascondersi che le più numerose e complesse (rispetto a quelle tradizionali) prove e specifiche richiederanno uno sforzo particolare di adattamento da parte dell'industria, nell'interesse sia dei singoli utenti sia della collettività nel suo insieme.

Questo sforzo sarà compensato, in maggiore o minore misura, dalla semplificazione delle pratiche omologative, ed è in questo senso che il Comitato sprona la Commissione nella sua azione.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1991.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

François STAEDLIN

ALLEGATO

al parere del Comitato economico e sociale

I seguenti emendamenti, appoggiati da almeno un quarto dei votanti, sono stati respinti nel corso della discussione.

Pagina 3, paragrafo 3

Depennare il « corrigendum » (3.1) e sostituirlo con i seguenti paragrafi da 3.1 a 3.8.

« 3. Osservazioni

3.1. La stessa Commissione ammette che la definizione di ciclomotore è il problema più importante da risolvere.

I parametri di riferimento sono la cilindrata e la velocità massima oraria.

Il limite dei 50 cc e la velocità massima non superiore a 45 km/h circoscrive la categoria dei ciclomotori all'articolo 1, punto 2, della proposta.

La maggioranza degli Stati membri adotta un limite di velocità massima tra 40 e 50 km/h e perciò questa definizione è senz'altro accettabile.

3.2. Un problema si pone quando all'articolo 14, punto 3, la Commissione « ammette » che per un periodo transitorio — ma soggetto a conferma — può essere mantenuta o introdotta una seconda categoria di ciclomotori.

3.3. Il Comitato è consapevole che questa ipotesi è stata presa in considerazione in quanto riflette la situazione esistente in alcuni Stati membri.

In termini di mercato essa corrisponde al 7%, fatto 100 il mercato comune.

3.4. In generale, ammettere eccezioni, in una norma con finalità di armonizzazione, è un approccio contraddittorio, salvo che deroghe ed eccezioni siano temporanee e legate comunque a scadenze ben precise.

Un processo di armonizzazione, in principio, ha per tutti o quasi gli Stati membri in generale, un costo di adeguamento la cui sopportabilità (da parte dello Stato membro più svantaggiato) dovrebbe essere considerata nel quadro di un interesse più generale, cioè comunitario.

3.5. Circa l'esistenza, o l'introduzione, di una seconda categoria, inferiore (sottocategoria), è noto che questa situazione si collega ad aspetti fiscali (esenzione o minore tassazione), assicurativi, amministrativi (non obbligo della patente), anagrafici (limiti di età) e di sicurezza (obbligo o meno del casco di protezione).

Una sottocategoria, quindi, viene a godere di alcuni privilegi o facilitazioni connessi all'utilizzo, ma può creare, per contro, un'artificiale distorsione del mercato, a detrimento della categoria superiore, che è inquadrata in una disciplina precisa, a difesa stessa del consumatore ed a vantaggio della collettività, nonché nell'interesse generale.

3.6. A parte comunque l'influenza sulla domanda, anche le ripercussioni sull'offerta non sono meno importanti.

Il settore industriale, infatti, non è favorevole all'introduzione di una sottocategoria. Ciò si ripercuoterebbe sul processo di progettazione e fabbricazione, a causa delle necessarie differenziazioni riguardanti sia il prodotto finito sia le parti componenti (esempio carburatori, tubi di scappamento, cilindri).

La competitività è strettamente connessa al grado di standardizzazione e uniformità, nonché alle economie di scala conseguenti, ed anche alle sinergie tecnologiche all'interno del processo stesso di produzione.

Per contro, una differenziazione di prodotti e modelli eleva i costi sia di produzione sia di gestione del servizio dopovendita (ricambi).

3.7. Il frazionamento del mercato, quindi, comporterebbe un frazionamento anche della produzione, peraltro già molto frammentata rispetto all'industria giapponese, che ha una sola categoria e un grande mercato interno omogeneo.

3.8. Se, peraltro, la previsione di ammettere, in via temporanea, l'eccezione di una seconda categoria per tenere conto di una situazione preesistente in tre Stati membri, può essere compresa, non appare del tutto logica e coerente, né giustificata, rispetto agli abietti della proposta di armonizzazione, la previsione della facoltà d'introdurla (ovviamente, là dove non esista).

Ma, in questa eventualità, l'introduzione di una seconda categoria inferiore non potrebbe essere in qualche modo associata alla presenza di infrastrutture adeguate (piste ciclabili), mentre per contro vi sarebbe la conseguenza certa di creare una coabitazione di circolazione di veicoli — sulle medesime piste — con velocità massime molto differenti.»

Motivazione

Con questo emendamento si intende ripristinare l'originario « parere », dove in questi otto paragrafi — tutti cancellati dal « corrigendum » — viene illustrato il problema con realismo anche sulla base di dati di produzione e di occupazione incontrovertibili.

Nel quadro della definizione di « ciclomotore » il problema è il numero di « categorie »:

- categoria unica (cilindrata non superiore a 50 cc e con velocità massima non superiore a 45 km/h, prevista in nove Stati membri tra cui Francia, Italia, Spagna (e preferita dalla Commissione, pur ammettendo temporaneamente una seconda categoria),
- due categorie (la sottocategoria comprendente ciclomotori con velocità massima limitata a 25 km/h) previste in Belgio e in Olanda,
- tre categorie, previste in Germania.

L'esigenza di avere una sola categoria discende da ragioni industriali (economie di scala, costi di progettazione, uniformità dei pezzi di ricambio e componenti) e di mercato, quindi di competitività.

Nel paese dove vi sono tre categorie, il numero di ciclomotori venduti è passato da 390 000 nel 1980 a 53 000 nel 1989.

Oggi, su un totale di 1 350 000 (1990) soltanto 95 000 sono state vendute di ciclomotori a prestazioni ridotte (20-50-30 km/h) di 2/3 prodotti « oborto collo » dalle industrie « mediterranee » (come le chiama la stessa Commissione).

Pertanto il mercato è composto per il 93 % da ciclomotori con velocità tra 40 e 50 km/h.

Un'altra considerazione non meno importante riguarda le ragioni che hanno portato a sottocategorie di ciclomotori. Si deve ricordare, a questo proposito, che l'anno immediatamente successivo all'introduzione dell'obbligo del casco, il mercato reagì con una riduzione dal 30 al 60 %.

Le facilitazioni in materia di sicurezza (non obbligo del casco), di semplificazioni amministrative e assicurative (non obbligo di patente e assicurazione), e altri alleggerimenti (fiscalità), sono le uniche ragioni che hanno favorito, in alcune aree, una comunque limitata domanda di ciclomotori a bassa velocità (7 % sul totale).

Il vero interesse del consumatore non va certo in questa direzione.

Il parere originario — e questo emendamento che lo ripristina — manifesta tuttavia comprensione (3.8) per la situazione esistente in alcuni Stati membri, e quindi non si oppone all'attitudine della Commissione per una soluzione temporanea.

(In uno dei 24 regolamenti che seguiranno, la Commissione potrà prevedere qualche eccezione, e/o alcune esenzioni, per determinati ciclomotori. In tal senso, una soluzione di equo compromesso non è stato possibile realizzare in Sezione, ma è auspicabile — ed era ed è nelle intenzioni della maggioranza del gruppo di studio — che ciò possa avverarsi a suo tempo.

Ma appare del tutto logico, invece, non condividere la possibilità di introdurre una sottocategoria (articolo 14) là dove oggi non sia prevista. Gli anni a venire saranno caratterizzati da una crescente competitività, interna e internazionale. La competitività si raggiunge, a livello costi, soltanto se le quantità sono adeguate e se il mercato è omogeneo. In Giappone queste condizioni sono ampiamente realizzate. Un eventuale frazionamento del mercato in Europa indebolirebbe l'industria comunitaria, che oggi conta 190 000 addetti con 50 tra costruttori e stabilimenti di montaggio.

L'armonizzazione, che la Commissione giustamente persegue, non può andare contro gli interessi economici e sociali prevalenti della Comunità.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 37, voti contrari: 61, astensioni: 5.

I seguenti Consiglieri, presenti o rappresentati, hanno votato a favore dell'emendamento:

Abejon Resa, Andrade, Arena, Bagliano, Beltrami, Bento Gonçalves, Bernabei, Cal, Cassina, Cavaleiro Brandão, Colombo, Decaillon, D'Elia, Forgas I Cabrera, Frandi, Freeman, Frerichs, Gaffron, Giatras, Giesecke, Gomez Martinez, Gottero, Liverani, Löw, Machado von Tschusi, Margalef Masia, Pellarini, Petersen, Robinson, Romoli, Sala, Santillan Cabeza, Silva, Solari, Velasco Mancebo, Vidal, Zufiaur Narvaiza.

I seguenti Consiglieri, presenti o rappresentati, hanno votato contro l'emendamento:

Barrow, Beale, Berns, Bleser, Boisseree, Bredima-Savopoulou, Chevalier, Christie, Connellan, van Dam, Delorozoy, De Tavernier, van Dijk, Donck, Douvis, Draijer, Dunkel, Elstner, Ety, Eulen, Gardner, Chigonis, Giacomelli, Groben, Hagen, Hilken, Hovgaard Jakobsen, Jaschick, de Knecht, Lappas, Larsen, Little, Lustenhower, Maddocks, Mayayo Bello, McGarry, Meyer-Horn, Mobbs, Moreland, Morris, Muñoz Guardado, Nielsen B., Nielsen P., Nierhaus, Noordwal, Ovide Etienne, Pardon, Pavlopoulos, Petropoulos, Pricolo, Quevedo Rojo, Sauwens, Schmidt, Schnieders, von Schwerin, Smith, Stokkers, Tukker, Wagenmans, Whitworth, Wick.

I seguenti Consiglieri, presenti o rappresentati, si sono astenuti:

Black, Kazazis, Laur, Pearson, Tixier.

Pagina 3, paragrafo 3

Integrare il paragrafo 3 con il seguente punto:

«Inoltre, nel caso di ciclomotori con prestazioni ridotte — ivi compresi quelli costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario — il Comitato raccomanda, compatibilmente con un livello minimo di sicurezza, di commisurare e temperare la severità delle prescrizioni tenendo conto delle caratteristiche tecniche di tale tipo di veicolo.»

Motivazione

Nell'ipotesi del ripristino del «parere» originario — così come proposto dal gruppo di studio — questo emendamento integrativo del relatore intende tenere conto delle considerazioni di alcuni Consiglieri, senza però togliere al «parere» la sua struttura articolata e motivata.

In tal modo il «parere» acquista completezza, mantenendo un ragionevole equilibrio nonché la tradizionale obiettività del Comitato.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 31, voti contrari: 36, astensioni: 17.

Parere in merito alle famiglie monogenitore

(92/C 14/14)

Il Comitato economico e sociale, in data 25 aprile 1991, ha deciso, in conformità dell'articolo 20, quarto comma, del Regolamento interno, di elaborare un parere sul tema « Le famiglie monogenitore ».

La Sezione « Affari sociali, famiglia, istruzione e cultura », incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Slipman in data 11 ottobre 1991.

Il Comitato economico e sociale ha adottato a maggioranza e con due astensioni il 31 ottobre 1991, nel corso della 290ª sessione plenaria, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. In quasi tutti i paesi della Comunità europea, e in modo più marcato in quelli settentrionali, si è registrato un aumento delle famiglie monogenitore. Nessuno di essi dispone di una strategia coerente o di una politica nei confronti delle famiglie monogenitore: nel migliore dei casi è stata adottata una serie di misure *ad hoc* per reagire alla loro espansione. Tali misure sono state accompagnate da una riluttanza di fondo a prendere provvedimenti che potrebbero essere intesi come un contributo ad un'ulteriore espansione del fenomeno e dalla speranza che la tendenza si capovolga. Il Comitato economico e sociale ritiene che le famiglie monogenitore in quanto gruppo si trovino ora in una situazione di considerevole svantaggio e di forte esclusione; reputa altresì che la Comunità europea dovrebbe intraprendere azioni per affrontare i problemi di tali famiglie nel contesto generale delle politiche e dei programmi già sviluppati nel campo della parità di opportunità e della famiglia, per garantire che i genitori isolati e i loro figli possano accedere appieno e in modo paritario a tali programmi. Il principio in base al quale la CEE dovrebbe formulare la sua politica è che tutte le famiglie dovrebbero poter partecipare allo stesso titolo alla vita sociale, analizzando gli investimenti pubblici necessari relativamente alle risorse private, economiche e di altro genere delle famiglie.

1.2. Da una relazione elaborata per la Commissione nel gennaio 1989 risulta che, in generale, è difficile confrontare i dati relativi alle famiglie monogenitore tra Stati membri, in quanto ogni Stato membro impiega criteri lievemente diversi che si discostano da quello definito sotto⁽¹⁾ nondimeno il dato finale approssimativo mostra che la percentuale di famiglie monogenitore rispetto alle famiglie con figli è la seguente:

14 %	Danimarca, Regno Unito
12-13 %	Germania ⁽²⁾ , Francia
10-12 %	Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi
5-10 %	Spagna, Irlanda, Portogallo
5 %	Grecia

1.3. La relazione conclude ipotizzando che nella CEE almeno il 10 % delle famiglie con figli è costituito da famiglie monogenitore. Il dato non è aggiornato e si ritiene che tale percentuale sia aumentata nel corso degli ultimi cinque anni.

2. Tendenze

2.1 La causa maggiore dell'incremento del numero dei genitori soli è data dalle separazioni e dai divorzi piuttosto che dalle nascite fuori dal matrimonio. Sebbene quest'ultime siano aumentate nel corso degli ultimi 20 anni, si può affermare che in molti casi si tratta di figli di coppie conviventi. Tali statistiche dovrebbero perciò essere considerate con cautela. Non esiste una correlazione diretta tra il numero delle nascite fuori del matrimonio e quello delle famiglie monogenitore, infatti una gran parte delle famiglie interessate sono famiglie con due genitori che hanno deciso di non contrarre matrimonio.

Nascite fuori del matrimonio (*)

Paese	1960	1970	1980	1989
Belgio	2,1	2,8	4,1	11,0
Danimarca	7,8	11,0	33,2	45,0
Francia	6,1	6,8	11,4	28,4
Germania	6,3	5,5	7,6	10,3
Grecia	1,2	1,1	1,5	2,1
Irlanda	1,6	2,7	5,0	12,6
Italia	2,4	2,2	4,3	6,1
Lussemburgo	0,2	4,0	6,0	11,8
Paesi Bassi	1,4	2,1	4,1	10,7
Portogallo	9,5	7,3	9,2	14,5
Regno Unito	5,2	8,0	11,5	26,6
Spagna	2,3	1,4	3,9	10,0

(*) Nascite fuori del matrimonio in percentuale di tutti i nati vivi.
(Fonte: Eurostat, Statistiche demografiche 1989.)

⁽¹⁾ La definizione standard di una famiglia monogenitore è quella di un genitore che vive senza un compagno/a con figli non sposati e che vive da solo o con altri.

⁽²⁾ Dati statistici relativi alla RFG.

2.2. Nonostante le statistiche, analizzate in dettaglio, varino da uno Stato membro all'altro, la relazione con-

clude affermando che sono possibili alcune generalizzazioni sulle famiglie monogenitore:

- la grande maggioranza è composta da donne,
- la categoria di persone non coniugate è quella più esigua. La più ampia consiste di persone divorziate/separate,
- il numero delle persone di età inferiore ai 25 anni è alquanto limitato,
- esse hanno un numero di figli inferiore a quello che si registra per le coppie. La maggior parte ha solo un figlio,
- l'età media dei figli è più elevata di quella dei figli delle famiglie con due genitori,
- la maggior parte vive per conto proprio,
- più della metà abbandona lo stato di «genitore solo» entro 5 anni⁽¹⁾.

3. Problemi

3.1. Reddito familiare

3.1.1. La costante presentata dal reddito della famiglia monogenitore è che esso è sostanzialmente inferiore a quello della famiglia con due genitori. La Rassegna generale europea del 1987 ha evidenziato che il 45% dei genitori soli si situa nel quartile più basso della distribuzione del reddito, molti addirittura sotto la linea che segna il limite della povertà. Uno studio sui dati relativi al reddito finanziato dal Lussemburgo mostra che le famiglie monogenitore corrono un rischio molto maggiore di povertà rispetto alle coppie con figli.

3.1.2. Gli alimenti pagati dai genitori assenti per i loro figli costituiscono la fonte maggiore di reddito per circa il 10% soltanto delle famiglie monogenitore. Nella maggior parte degli Stati membri in cui esiste il sistema della prestazione degli alimenti, il loro importo è troppo basso rispetto ai costi reali dell'educazione dei figli e, nella maggior parte dei casi, non costituiscono una fonte affidabile di reddito. Nei casi in cui esistono procedure giudiziarie per l'assegnazione degli alimenti si registrano frequenti ritardi. Molti Stati membri sono preoccupati per il basso contributo che gli alimenti per il figlio rappresentano per il reddito del genitore solo e stanno adottando misure per elevarlo. La spinta verso questo tipo di sviluppo deriva dagli oneri crescenti che le famiglie monogenitore rappresentano per la spesa pubblica e dal diffondersi dell'idea che debba essere migliorato il contributo privato di un genitore nei confronti del reddito familiare.

3.1.3. Le maggiori fonti di reddito sono i trasferimenti sociali e/o gli stipendi ed i salari derivanti da un'occupazione. La maggior parte dei paesi prevede forme di

sicurezza sociale, ma l'importanza dei trasferimenti in percentuale del reddito familiare varia in modo consistente. In alcuni Stati essi svolgono un ruolo minore, in altri sono secondari rispetto al reddito derivante da impiego ma rivestono ancora una certa importanza, in altri ancora sono la maggior fonte di reddito. In alcuni paesi esistono anche trasferimenti collegati che coprono altri costi come per esempio la casa, completamente o parzialmente. I trasferimenti sociali, quando sono in funzione delle risorse disponibili, confinano spesso i genitori soli in situazioni di disoccupazione a livelli di sussistenza. Ciò accade perché il diritto al trasferimento viene meno se il reddito guadagnato aumenta, con conseguente perdita di altre forme di sicurezza sociale collegate riguardanti l'abitazione e altri costi che il reddito guadagnato non può coprire. Gli stipendi e i salari delle donne sono molto inferiori a quelli degli uomini e le famiglie monogenitore devono affrontare i costi della cura dei figli come spesa importante collegata al lavoro e di conseguenza i genitori soli sono spesso in condizioni peggiori se lavorano di quanto sarebbero affidandosi alla sicurezza sociale.

3.1.4. Gli assegni familiari concessi per far aumentare la natalità non assistono il genitore solo che ha meno figli rispetto alle coppie.

3.1.5. Il solo paese che concede trasferimenti sociali specificamente destinati ai genitori soli è la Francia con l'*Allocation de Parent Isolé* (API) versato a genitori con figli di età inferiore ai tre anni o per un anno dal momento in cui una persona si trova in una situazione di genitore solo. Altri paesi prevedono trasferimenti sociali limitati per i genitori soli. Alcuni hanno agevolazioni fiscali per genitori soli che sono dirette ad aiutare coloro che hanno redditi da lavoro dipendente superiori alla soglia impositiva.

3.1.6. I sistemi assistenziali di alcuni Stati membri assumono che i genitori soli rimarranno fuori del mercato del lavoro finché abbiano dei figli a loro carico, mentre altri concedono un periodo limitato di tempo al di fuori della forza lavoro.

3.2. Occupazione

3.2.1. I tassi di occupazione variano enormemente da paese a paese: da meno del 25% a più del 75% delle madri sole. In sei paesi le madri sole hanno più probabilità di essere occupate delle madri che fanno parte di una coppia e in tre paesi questa probabilità è minore. Le ragioni di queste variazioni così ampie dei modelli di occupazione derivano dall'interazione del sistema assistenziale con le opportunità di formazione ed occupazione e la possibilità di godere di assistenza per i figli. Alcuni paesi assumono un approccio coercitivo nei confronti dell'ingresso nel mercato del lavoro fornendo assistenza sociale limitata nel tempo, per esempio, ma essi possono non adottare in seguito nessuna azione positiva nei confronti degli altri elementi nell'ambito di una strategia di occupazione positiva. In generale tuttavia, il tasso di occupazione delle madri sole è inferiore a quello dei padri soli. Le madri sole che sono occupate lavorano di più delle altre madri, ma sia le madri sposate che quelle sole hanno meno probabilità di lavorare se hanno bambini molto piccoli.

⁽¹⁾ L'abbandono dello stato di genitore solo avviene normalmente attraverso il matrimonio o un altro matrimonio, ma dato che la tendenza registrata è quella di un numero maggiore di divorzi quando il primo matrimonio era finito con un divorzio, è presumibile che una proporzione notevole recuperi lo stato di genitore solo nel periodo in cui i figli sono ancora a suo carico.

I guadagni medi per i genitori soli occupati sono inferiori non solo a quelli delle coppie con figli in cui entrambi guadagnano ma anche a quelli di coppie con figli in cui sia una sola persona a guadagnare. In generale, i genitori soli lavorano in occupazioni con basse remunerazioni, sebbene tra di loro vi siano molte donne con formazione generale o qualifiche professionali. In aggiunta, molti genitori soli sono costretti a lavorare a casa per ovviare alla mancanza di assistenza all'infanzia, per paghe minime e in situazioni di precarietà d'impiego. L'obiettivo di dare lavoro ai genitori soli richiede opportunità di occupazione ben retribuite, che possono essere rese disponibili attraverso una combinazione di formazione professionale decorosa e strategie di pari opportunità, per dare alle donne accesso a settori di impiego tradizionalmente maschili.

3.3. Assistenza all'infanzia

3.3.1. Il livello di assistenza all'infanzia di cui possono disporre i genitori soli è essenziale nell'aprire opportunità per sfuggire all'isolamento della vita della famiglia monogenitore, per sviluppare le capacità educative dei genitori, per acquisire una formazione in vista di un'occupazione meglio retribuita e per entrare nel mercato del lavoro. Le differenze fra le infrastrutture per l'assistenza ai figli nei paesi CEE sono state ben documentate, ma è evidente che ogni sostegno alla vita della famiglia monogenitore esige un miglioramento enorme quanto alla disponibilità e all'accesso dell'assistenza all'infanzia, che deve essere abbastanza flessibile da soddisfare le esigenze dei genitori che lavorano, nonché il bisogno del bambino di uno sviluppo sociale ed intellettuale.

3.4. Abitazione

3.4.1. È meno probabile che le famiglie monogenitore siano proprietarie delle case in cui abitano rispetto alle famiglie con due genitori: in Belgio lo è il 32% rispetto al 66% delle famiglie tradizionali; in Danimarca 1 su 3 rispetto a 4 su 5; in Germania il 22% rispetto al 53%; in Francia il 17% rispetto al 24%, nei Paesi Bassi il 15% rispetto al 59% e nel Regno Unito il 29% rispetto al 67%. In vari paesi è probabile che famiglie monogenitore vivano in case di edilizia pubblica o sociale o in abitazioni sovvenzionate nelle aree meno ambite delle città. Molte famiglie monogenitore devono affrontare problemi di abitazione quando le relazioni con il partner si rompono. Un programma di costruzione di case decorose di edilizia sociale è essenziale per affrontare tali problemi.

3.5. Origine etnica o stato di persona migrante

3.5.1. Il 6% della famiglie monogenitore nel Regno Unito proviene da gruppi di minoranze etniche in cui i genitori soli di origine caraibica costituiscono il 5% del totale e quelli asiatici l'1%. Tuttavia è presente un modello culturale diverso tra le comunità afro-caraibiche all'interno delle quali il 42,6% di tutte le famiglie

con figli sono famiglie monogenitore. Il numero di famiglie monogenitore appartenenti a minoranze etniche può non essere grande, ma i problemi che esse devono affrontare sono in qualche misura distinti o aggiuntivi. Per esempio, le madri sole di origine afro-caraibica spesso hanno gruppi familiari più ampi che le sostengono anche se hanno problemi aggiuntivi di discriminazione razziale. In taluni casi tale struttura familiare più ampia può determinare discriminazioni nell'accesso al sostegno pubblico. Si conoscono casi in cui tale struttura familiare diversa viene inammissibilmente addotta come motivo per rifiutare al genitore l'accesso a servizi di assistenza all'infanzia già di per sé insufficienti. I problemi per madri asiatiche che non parlano inglese possono essere molto acuti, particolarmente quando la madre ha offeso il codice della sua comunità e viene rifiutata dalla sua famiglia. Altrove in Europa i problemi non sono tanto dei cittadini degli Stati membri, quanto piuttosto dei gruppi migranti che non godono dei diritti di cittadinanza.

3.6. Problemi delle madri giovani

3.6.1. Le madri giovani nubili, pur costituendo il gruppo più piccolo dei capi famiglia soli, devono affrontare problemi specifici. Questo è in particolare il caso quando la madre non ha terminato i corsi d'istruzione obbligatoria o non ha acquisito qualificazioni professionali. In realtà, preoccupa il fatto che mentre la tendenza delle donne giovani professionalmente qualificate è quella di crearsi una carriera stabile prima di avere dei figli, le donne che non hanno titoli accademici o professionali elevati hanno più probabilità di avere figli ancora in giovanissima età, ravvisando in ciò un passaporto verso l'età adulta, e di avere poche alternative di impiego, data la mancanza di opportunità in generale per le giovani donne.

4. Strategie possibili

4.1. Un passo verso un approccio CEE più integrato sarebbe la soluzione delle incongruenze delle politiche che riguardano le famiglie monogenitore. Il Comitato economico e sociale riconosce che le famiglie monogenitore costituiscono un gruppo di famiglie svantaggiato e che, in quanto tali, hanno esigenze specifiche. Allo stesso modo il Comitato economico e sociale considera però che l'obiettivo di ogni azione dev'essere quello di dare loro la possibilità di pieno inserimento nell'ambito della Comunità europea. Il Comitato economico e sociale sostiene che ciò potrebbe essere fatto nel modo migliore considerando le esigenze speciali dei genitori soli permettendo loro di usufruire dei programmi esistenti in materia di parità di opportunità e di politica familiari e fornendo ogni sostegno aggiuntivo che le famiglie monogenitore richiedano per parteciparvi. Il Comitato economico e sociale riconosce che in molte grandi città il rilancio della crescita economica e dello sviluppo richiede la partecipazione dei capi delle famiglie monogenitore alla vita economica.

4.2. Tutte le strategie di azione delle famiglie monogenitore dovrebbero riconoscere il principio della libertà di scelta nella ricerca o meno di un lavoro,

ma partendo dall'ipotesi che un numero crescente di genitori soli sceglierà de lavorare. Il Comitato economico e sociale non ritiene opportuno costringere i genitori soli a inserirsi nel mercato del lavoro nel momento in cui diventino tali, in quanto essi devono adeguarsi al loro ruolo di genitore solo prima di assumere il ruolo di persona che mantiene la famiglia. Molti genitori soli e i loro figli sono sottoposti ad un trauma durante la loro esperienza iniziale di vita di famiglia monogenitore. Il Comitato economico e sociale non ritiene che sia nell'interesse dei figli costringere i genitori a lavorare in circostanze in cui ciò potrebbe minacciare la sicurezza restante della vita familiare.

4.3. Al fine di conseguire pari possibilità di partecipazione per le famiglie monogenitore dovrebbero essere seguite le strategie qui delineate:

- una politica sociale generale che consenta ai genitori soli che hanno scelto di rimanere a casa per certi periodi di riprendere la vita professionale attraverso la concessione di un diritto d'accesso prioritario alla formazione per ottenere qualifiche professionali,
- modifiche dei sistemi di sicurezza sociale che prevedono disincentivi a presentarsi sul mercato del lavoro,
- intervento dello Stato per esigere che vengano corrisposti regolarmente alimenti d'importo ragionevole

- per il mantenimento dei figli, al fine di garantire il contributo del privato per il mantenimento dei figli,
- la Comunità europea dovrebbe assicurare che la normativa per il rispetto reciproco degli obblighi degli alimenti negli Stati membri sia sveltita e resa più efficace,
- una strategia abitativa che tenga conto della pressione aggiuntiva per abitazioni sociali di buona qualità creata dalla rottura della relazione e del matrimonio,
- accesso alle infrastrutture per l'assistenza all'infanzia, che vadano incontro alle esigenze del genitore e del bambino, in funzione delle risorse e delle necessità della famiglia,
- accesso paritario all'istruzione e alla formazione professionale tenendo conto della necessità del singolo percettore di reddito di massimizzare il potenziale di guadagno,
- introduzione di agevolazioni fiscali adeguate per assistere il genitore solo sul lavoro ed abolizione di quelle che costituiscono una discriminazione verso i genitori,
- accesso paritario al reddito minimo per le famiglie costituito da guadagni, servizi che sostengono la vita familiare e i figli e un sistema di sicurezza sociale che allevii la povertà,
- servizi di sostegno e miglioramento che offrano informazioni, orientamento e formazioni ai genitori soli per tutto quanto riguarda i sistemi giuridico, professionale e assistenziale.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1991.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

François STAEDELIN

Parere in merito alla comunicazione della Commissione «Verso un mercato unico della distribuzione — Il commercio all'interno della Comunità, il settore commerciale e il completamento del mercato interno»

(92/C 14/15)

La Commissione, in data 16 aprile 1991, ha deciso, in conformità dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla comunicazione di cui sopra.

La Sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi» incaricata di preparare i lavori in materia, ha elaborato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Paulo Andrade il 9 ottobre 1991.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 31 ottobre 1991, nel corso della 290ª sessione plenaria, il seguente parere.

1. Sintesi degli elementi principali

1.1. La parte introduttiva della comunicazione della Commissione, che ha come obiettivo quello di delineare le linee fondamentali di un programma di lavoro della Comunità, è dedicata, riconosciuta la scarsità di studi sul settore della distribuzione in Europa, a tracciarne una breve panoramica.

1.2. Nella descrizione del settore che ne risulta, vanno messi in evidenza gli elementi seguenti:

- il riconoscimento della diversità di situazioni esistenti nell'ambito comunitario in cui si registrano differenze rilevanti nelle strutture commerciali degli Stati membri,
- la constatazione di trasformazioni profonde avvenute negli ultimi decenni nel settore: una vera e propria rivoluzione strutturale,
- la centralità per le trasformazioni avvenute del mutato ruolo del commercio dell'economia: il commercio non è più un elemento « passivo » ed è invece divenuto un elemento fondamentale del processo economico e un polo dinamico del mercato europeo,
- la constatazione del modesto livello di internazionalizzazione dell'attività distributiva in cui anche la maggior parte delle grandi società commerciali europee esercita la sua attività sostanzialmente nell'ambito territoriale di un solo Stato membro. Si ammette l'elevato tasso di fallimento d'iniziativa d'internazionalizzazione delle società commerciali.

1.3. Il documento procede in seguito all'analisi del programma di lavoro; qui, oltre ad enunciare azioni concrete da promuovere nel quadro legislativo delle politiche comunitarie dirette ad eliminare gli ostacoli al mercato unico della distribuzione, si dà particolare rilievo agli studi volti a migliorare la conoscenza del ruolo della distribuzione nell'economia europea, specialmente per quanto riguarda l'internazionalizzazione del settore collegata al completamento del mercato interno.

1.4. Del resto il documento presuppone la sussidiarietà dell'intervento diretto della Comunità, dovendosi privilegiare l'azione d'informazione nei confronti delle imprese e limitare l'azione coercitiva al fatto di garantire che l'inquadramento legislativo non sia un ostacolo al processo d'internazionalizzazione.

1.5. Concretamente, per quanto riguarda il programma di lavoro, il documento della Commissione menziona gli aspetti che seguono.

1.6. *Metodi di lavoro*

1.6.1. Si adotta il principio secondo il quale alla base del programma da svolgere vi dovrà essere un clima di concertazione e di dialogo. La Commissione afferma che l'attuazione del programma dovrà passare attraverso la consultazione degli agenti economici e attraverso un dialogo permanente sia con le parti sociali sia con i rappresentanti dei consumatori.

1.7. *Conoscenza dell'attività commerciale*

1.7.1. *Informazione statistica*

1.7.1.1. Si ammette che è oltremodo difficile conoscere la realtà del settore; ciò è da attribuire alla scarsità ed alla modesta qualità dei dati esistenti (di cui danno prova la disparità e il non aggiornamento della maggior parte delle informazioni contenute in allegato).

1.7.1.2. Si fa particolare riferimento all'adozione da parte di diversi paesi, in molti casi, di concetti e nomenclature distinti che rendono impossibili studi comparativi. È una limitazione notevole, si afferma, il fatto che tutte le informazioni siano elaborate sulla base della separazione per settori produttivi, in quanto ciò rende impossibile individuare le diverse reti di distribuzione attraverso le quali passano le merci e cogliere l'esercizio della funzione distributiva da parte del settore industriale.

1.7.1.3. A tale proposito, il documento della Commissione informa che è già stato concretizzato un programma di attuazione volto allo sviluppo delle statistiche nel settore dei servizi.

1.7.2. *Quadro giuridico e regolamentare*

1.7.2.1. È in corso di elaborazione da parte di un'impresa di consulenza esterna una base di dati in materia. La diffusione dei risultati, secondo la comunicazione, era prevista per il primo semestre del 1991.

1.7.3. L'evoluzione delle strutture distributive

1.7.3.1. La comunicazione propone in questo campo un programma di studi, suggerendo i temi seguenti:

- evoluzione del ruolo del commercio all'ingrosso, dando particolare rilievo alla distribuzione dei beni industriali,
- impatto delle nuove tecnologie sul commercio, segnatamente in relazione alle pratiche ed ai metodi di gestione, al rapporto tra distributori e produttori ed all'evoluzione del nuovo mercato internazionale delle vendite a distanza,
- natura e ruolo delle attività connesse (contratti di franchising, gruppi complementari di acquisto e unioni volontarie).

1.7.4. La sensibilizzazione delle imprese

1.7.4.1. Si menziona l'importanza che riveste l'intervento della Commissione in quest'area al fine di sensibilizzare le imprese nei confronti del nuovo ambito territoriale in cui dovranno operare e della dimensione internazionale del settore. Si sottolinea il ruolo che gli eurospportelli dovranno svolgere in materia.

1.8. *Inquadramento giuridico della distribuzione nella Comunità*

1.8.1. La Commissione, conformemente all'impostazione adottata, volta ad evitare eccessi di regolamentazione, sottolinea che la legislazione che sarà emanata dovrà essere esclusivamente informata all'obiettivo di migliorare le condizioni di accesso al mercato europeo.

1.8.2. Si difende l'impostazione in base alla quale, nel quadro di un'azione fondata sul dialogo e sulla concertazione, si dovrà privilegiare un sistema imperniato sull'autoregolamentazione (codici di buona condotta e di buone pratiche).

1.8.3. Ad ogni modo il documento menziona in particolare le due situazioni seguenti come meritevoli di attenzione:

- il quadro giuridico per la cooperazione tra le imprese,
- le norme applicabili alle nuove forme di distribuzione senza frontiere (vendita a distanza).

1.9. *Politiche comunitarie volte alla coesione e allo sviluppo economico*

1.9.1. Misure di questo tipo si articolano in tre aree:

- formazione professionale,
- fondi strutturali,
- programmi d'innovazione tecnologica.

1.9.2. Il documento fa riferimento ai nuovi programmi ed azioni della Comunità che potranno ripercuotersi positivamente sul settore del commercio. Adottato il principio di sfruttare e rafforzare quanto esiste, non sono introdotte a questo livello nuove azioni.

2. Osservazioni generali

2.1. Il Comitato desidera anzitutto complimentarsi per la qualità della comunicazione che saggiamente il Consiglio ha deciso di far elaborare, riconoscendo che essa ha colmato un'importante lacuna in considerazione del ruolo rilevante che spetta al settore della distribuzione nel completamento del mercato interno. Purtroppo gli studi effettuati finora sono stati scarsi, non coordinati tra loro e tali da non permettere conclusioni né facili né definitive.

2.2. Si rileva con soddisfazione il fatto che nel corso dell'elaborazione siano state ascoltate le parti interessate e precisamente il comitato per il commercio e la distribuzione.

2.3. Il Comitato spera che tale documento non sia solo un mero esercizio teorico, ma che, in futuro, vengano concesse dalla Commissione alla DG XXIII le risorse umane e finanziarie per realizzare le azioni previste nella comunicazione in esame.

2.4. Oltre al programma propriamente detto, la comunicazione contiene un insieme di idee direttrici che delineano una filosofia del settore della quale s'intende mettere in evidenza:

- la difesa di una maggiore partecipazione degli agenti economici, delle parti sociali e dei rappresentanti dei consumatori nella definizione delle politiche da adottare,
- il riconoscimento del fatto che il commercio ha costantemente rafforzato la sua posizione matriciale rispetto al crescente ruolo regolatore del mercato nel funzionamento dell'economia; ciò determina uno scenario di più forti interdipendenze settoriali e punta nella direzione di interpretazioni e politiche prevalentemente orizzontali. In questo senso si invoca un maggior collegamento del settore con le politiche già esistenti nella Comunità,
- la constatazione del fatto che il commercio e la distribuzione occupano una posizione chiaramente «di ritardo» rispetto agli altri settori economici in materia d'integrazione comunitaria, e del fatto che le differenze strutturali individuate al suo interno implicano un maggiore impegno nell'esecuzione di programmi e di azioni diretti alle piccole e medie imprese commerciali,
- la rivendicazione di uno sforzo speciale da svolgere a livello dell'informazione e della migliore conoscenza del settore, soprattutto per quanto riguarda il miglioramento della produzione statistica esistente,
- la necessità di promuovere la cooperazione tra le imprese e la conseguente precisazione del relativo quadro giuridico.

2.5. Nella valutazione globale del documento non si può non menzionare quelli che secondo il Comitato saranno considerati i suoi punti deboli più evidenti e rispetto ai quali si consiglia che vengano introdotti cambiamenti nella struttura del testo, e cioè:

- i sottosectori «all'ingrosso» e «al dettaglio» dovranno essere trattati come settori della stessa importanza, cosa che purtroppo non succede nella

comunicazione. Nell'universo imprenditoriale del commercio al dettaglio in cui predominano le piccole e medie imprese (PMI), il ruolo del grossista continua ad essere, in generale, indispensabile e per il suo collegamento privilegiato con il commercio internazionale costituisce un forte promotore dell'internazionalizzazione perseguita nell'attività commerciale,

- il trattamento riservato alla realtà specifica delle PMI — oltretutto in un settore in cui un grande numero di imprese sono delle vere e proprie micro-unità, basate su una struttura operativa di carattere familiare, con un numero medio di persone attive molto ridotto per impresa sembra chiaramente insufficiente in quanto non fa riferimento al loro ruolo fondamentale dal punto di vista economico, sociale, culturale nell'Europa del mercato unico, non essendovi neanche un accenno alle politiche che, in particolare, devono essere loro dirette,
- la presentazione di un insieme di programmi — specie a livello delle nuove tecnologie — non è accompagnata da un chiaro disegno della forma in cui gli stessi potranno essere applicati nel commercio. Ciò, soprattutto, tenendo presente l'esistenza di una significativa distanza tra la capacità di assimilazione da parte delle imprese commerciali (specie quelle di dimensioni inferiori) di queste stesse tecnologie e l'elenco delle innovazioni possibili,
- viene posta poca attenzione alle preoccupazioni che la Comunità deve avere in materia di coesione economica e sociale,
- si dimentica di ridurre al minimo le conseguenze sociali che inevitabilmente emergeranno a causa dell'introduzione delle nuove tecnologie,
- vi è un approccio incompleto dei temi collegati alla formazione professionale,
- benché la politica della concorrenza e la politica sociale siano politiche di carattere orizzontale, non si può non fare riferimento all'importanza che esse hanno per il settore della distribuzione e lo scarso spazio che viene loro dato nel documento,
- infine, ed è qualcosa che oltrepassa lo stesso documento presentato, ma su cui non si può non intervenire, vi è un profondo squilibrio tra la capacità di esecuzione finanziaria di un programma di questo tipo da parte della DG XXIII rispetto alle diagnosi presentate e alle misure da porre in atto.

2.6. Alcune delle carenze indicate richiedono un elevato sostegno finanziario, senza il quale non si potranno raggiungere gli obiettivi voluti. È fondamentale integrare il settore commerciale nella politica delle imprese, smettendo di considerarlo un sottosectore marginale.

2.7. Il Comitato esprime preoccupazione per il fatto che nel bilancio 1992 gli stanziamenti necessari all'esecuzione di questa gamma di attività non sono sufficienti. La comunicazione della Commissione in esame indica che i costi connessi alla realizzazione delle diverse attività ammontano per il 1992 a circa 1,25 milioni di ECU. Il Comitato suggerisce alla Commissione che, nel quadro del bilancio della politica generale relativa alle PMI, vengano destinati stanziamenti più importanti a favore della politica del commercio e della distribuzio-

ne, tanto più che in tale settore la maggior parte delle imprese fanno parte delle PMI.

3. Osservazioni particolari

Vengono qui di seguito presentate alcune riflessioni su aspetti essenziali che secondo il Comitato potranno rendere possibile una maggiore chiarezza o un miglioramento del programma da approvare.

3.1. *Le conseguenze sociali dei cambiamenti emersi nel settore*

3.1.1. Si dovrà rimediare alla mancata previsione delle ripercussioni sociali che avranno sui lavoratori e sui piccoli imprenditori le trasformazioni cui il settore dovrà andare incontro, analizzando l'impatto della diffusione di nuove forme di commercio sull'occupazione e sulle esigenze in materia di qualificazione professionale.

3.1.2. La Commissione, operando in tali aree, non potrà non tenere conto delle posizioni che su queste materie saranno assunte dalle parti sociali; deve essere studiata e stabilita l'accettabilità dal punto di vista sociale dei nuovi metodi di lavoro attraverso programmi corrispondenti.

3.2. *Il collegamento commercio — consumatori*

3.2.1. Ieri, l'impresa commerciale era soprattutto rivolta verso il produttore, dal quale dipendeva su larga scala. Vendeva infatti ciò che il produttore le imponeva, ed ai prezzi ed alle condizioni da questo fissate.

3.2.2. Oggi, l'impresa commerciale deve essere più che mai sintonizzata sul consumatore. Deve acquistare quello che il cliente desidera, seguendo l'evoluzione dei suoi gusti e del suo livello di domanda.

3.2.3. Il consumatore (sia un semplice individuo, sia un'impresa) non è più identificabile con un soggetto passivo sottomesso ad una « società di consumo massificata ». I nuovi schemi socio-culturali legati alla realizzazione di una « società del benessere », ne fanno un agente attivo del processo economico. Però, essi fanno anche dell'impresa commerciale moderna un alleato effettivo del consumatore, per cui non vi è spazio per coloro che si propongono di massimizzare i loro vantaggi riducendo la « redditività » per il consumatore con un abbassamento della qualità del servizio.

3.2.4. Ciò che si vende dipende in grande misura da come si vende, ovvero dalla forma in cui un prodotto che include non solo un bene materiale ma anche il servizio che gli è abbinato, viene offerto al consumatore.

3.2.5. Il settore commerciale è infatti anzitutto un prestatore di servizi: a livello dell'assistenza, delle condizioni di accesso e di mobilità, della presentazione

dei prodotti, del servizio assistenza al cliente, delle possibilità di una scelta più ampia e dei sistemi di consegna dei prodotti (lo sviluppo delle vendite a distanza è accompagnato da un aumento delle consegne al cliente); la sua funzione è misurata in termini di prestazione di un servizio totale e non solo di un semplice smercio di beni materiali.

3.2.6. La migliore difesa del consumatore è quella che fa corpo con il rafforzamento della qualità del settore commerciale e con una sua maggiore capacità d'intervento nella vita economica.

3.2.7. Un'Europa giustamente preoccupata della qualità della vita e della protezione dei consumatori dovrà tener conto di tali aspetti nella sua azione.

3.2.8. Il Comitato considera auspicabile che la Commissione promuova la realizzazione di incontri tra il comitato consultivo dei consumatori (CCC) e il comitato per il commercio e la distribuzione (CCD).

3.2.9. Nel settore della distribuzione occorrerebbe precisamente trovare spazio al dialogo tra consumatore e produttori, oggetto, alcuni anni fa, di un parere del Comitato.

3.2.10. Siffatto dialogo dovrebbe inoltre rendere possibile la conclusione di accordi tra consumatori e distributori in un quadro di autoregolamentazione. Si invita, pertanto, la Commissione a creare le condizioni propizie a tale dialogo.

3.3. *Il commercio europeo, fattore culturale significativo*

3.3.1. L'Europa, contrariamente ad altre regioni, possiede una forte cultura commerciale, basata su un'attività mercantile plurisecolare ed un collegamento attivo con altri popoli e civiltà. Il commercio non è mai stato considerato in forma passiva ed è inseparabile dalla sua storia e dalle sue azioni.

3.3.2. Per gli europei il commercio è sempre stato qualcosa di più della circolazione e della vendita di beni materiali, implicando un *know-how* e una maniera di essere peculiare. Gli spazi urbani si animano intorno all'attività commerciale e questa costituisce un fattore culturale vivificante. Tale realtà acquisisce un'importanza enorme oggi che si riconosce al mercato e al consumatore un ruolo accresciuto nell'evoluzione dell'economia.

3.3.3. Il commercio non si esaurisce nella soddisfazione delle manifestazioni economiche, ma cerca, sempre di più, di introdurre un'interconnessione maggiore tra queste e i momenti di svago e di tempo libero, dando un nuovo senso al piacere dell'acquisto.

3.3.4. In tal modo, le imprese commerciali sono più dipendenti dallo spazio che le circonda. Si stabilisce così una relazione che è anzitutto culturale dei possibili clienti con il luogo in cui si situa l'esercizio commerciale, il quale dovrà essere un polo di attrazione, prima di essere il luogo dove si vendono determinati prodotti.

3.3.5. D'altro canto, il commercio ha qui una funzione di informazione/formazione che lo differenzia da altre realtà commerciali: l'assistenza personalizzata si orienta verso l'informazione e la consulenza al consumatore che, rendendolo più informato ed esigente, stimolano di miglioramento della qualità del settore.

3.3.6. Questi aspetti hanno due importanti implicazioni che vale la pena sottolineare.

- il commercio (soprattutto il piccolo commercio) costituisce oggi un fattore determinante della rivitalizzazione dei centri urbani,
- l'internazionalizzazione dell'attività commerciale che si scontra, anzitutto, con ostacoli legati ad una maggiore sensibilità per le differenze culturali esistenti nei diversi Stati membri e nelle varie regioni, può avere esito positivo solo se il settore saprà adattarsi a tali differenze.

3.4. *Gli ostacoli alla concorrenza*

3.4.1. Si accoglie favorevolmente l'intenzione di sostituire il più possibile nel territorio comunitario la regolamentazione mediante direttive e norme comunitarie con l'autoregolamentazione dell'attività commerciale; tuttavia non si può non menzionare il fatto che diversità nell'inquadramento del settore commerciale creano discriminazioni evidenti tra gli agenti economici, generando situazioni di concorrenza non equa. Sono differenze istituzionali e amministrative, differenze sul piano fiscale e finanziario che derivano non solo dalle legislazioni e dalle prassi nazionali, ma che molte volte si manifestano a livello di amministrazione regionale o comunale.

3.4.2. Si pensa pertanto che il programma dovrebbe tener conto in modo più chiaro di tali situazioni e riequilibrarle nel corso dello sviluppo delle azioni. Esiste a volte una tendenza troppo accentuata a valutare le restrizioni e la concorrenza solo a livello di rapporti tra imprese (processi di concentrazione, ecc.) e si sottovaluta il quadro funzionale in cui le stesse si muovono, fatto che, soprattutto in rapporto alle imprese commerciali, è determinante.

3.4.3. L'aumento dei livelli di competitività tra le imprese può portarle a utilizzare metodi meno corretti allo scopo di mantenere o aumentare la loro quota di mercato, metodi possibili solo perché vi sono lacune nella normativa attinente alla concorrenza, che occorre colmare con urgenza.

3.4.4. L'aumento della collaborazione tra imprese è intuitivamente uno sviluppo naturale ed indispensabile dell'attività commerciale. Le piccole e medie imprese vedranno minacciata la loro esistenza se non vi sarà la possibilità di una cooperazione che rafforzi la loro capacità di attuazione. Il Comitato considera urgente una chiara presa di posizione della Commissione in materia.

3.5. *Nuove tecnologie commerciali*

3.5.1. Il Comitato appoggia la pubblicazione di un concorso per progetti pilota per promuovere metodi

commerciali moderni attraverso l'applicazione di nuove tecnologie commerciali (91/C 209/11).

3.5.2. Programmi come questi indicano che si è sulla buona strada per appoggiare l'emergere di un «nuovo commercio». Pertanto si dovrebbero porre a disposizione della DG XXIII gli stanziamenti necessari per la loro concretizzazione.

3.6. L'informazione

3.6.1. L'informazione costituisce senza dubbio uno dei principali problemi che il commercio e la distribuzione nella Comunità devono affrontare. Oltre all'importanza che si attribuisce ad un miglioramento sostanziale della produzione statistica, ciò che conta non è solo produrre ma rendere accessibile alle imprese tutta l'informazione di cui esse abbisognano. Rendere accessibile significa che l'informazione deve essere posta il più vicino possibile alle imprese e con i mezzi e alle condizioni che ne facciano un'informazione utile. Per essere utile essa deve essere, in grande misura, specifica: basi di dati, programmi informatici di contabilità e gestione, studi di mercato, studi sulle nuove tecniche commerciali, sulla qualificazione e sui costi del personale, divulgazione di opportunità di affari e/o di cooperazione, sono strumenti di lavoro fondamentali se elaborati e preparati tenendo conto della realtà del settore.

3.6.2. Il Comitato sottolinea il ruolo rilevante che in tal campo possono svolgere gli EURO-infocentri, non appena vengano loro create le condizioni necessarie per l'attuazione degli obiettivi per cui sono stati istituiti.

3.6.3. Si suggerisce anche alla Commissione d'inserire nel programma l'edizione di pubblicazioni sul settore e soprattutto di elaborare un opuscolo dedicato al trattamento dei programmi comunitari applicabili al settore del commercio, descrivendo le condizioni di accesso e di trattamento della candidatura da parte delle imprese (si tiene precisamente presente l'insieme di programmi menzionati nella comunicazione e che generalmente le imprese commerciali non conoscono).

3.6.4. Si suggerisce altresì di considerare nel programma la necessità di appoggiare lo scambio di esperienze tra organizzazioni imprenditoriali di vari paesi e di considerare l'importante ruolo che in materia di divulgazione dell'informazione spetta alle strutture associative esistenti negli Stati membri.

3.7. Finanziamento degli investimenti delle PMI commerciali

3.7.1. Le PMI commerciali incontrano sempre più spesso problemi di accesso alle fonti di finanziamento; pertanto si considera assolutamente ingiustificata la discriminazione che colpisce le imprese commerciali in ordine all'accesso ai finanziamenti della Banca europea per gli investimenti (BEI) che contrasta con la logica e la filosofia difese nel documento della Commissione. Si raccomanda perciò molto vivamente che la Commissione prenda in esame tale situazione.

3.7.2. Si pensa altresì che, se la fine della discriminazione nell'accesso ai fondi strutturali in funzione dei settori di attività ha costituito un mutamento importante nella filosofia degli stessi, il commercio ha beneficiato molto poco degli appoggi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); l'unico riferimento che vi si fa nel documento menziona il sistema di incentivi creato per la modernizzazione del commercio portoghese con appoggio di quel fondo. Tenendo presente l'obiettivo della coesione economica e sociale e la modernizzazione del commercio delle regioni più arretrate che mira a ridurre le disuguaglianze che rendono impossibile l'internazionalizzazione perseguita, si invoca la difesa dei programmi come quello sopra menzionato quali strumenti importanti della politica da attuare per il settore della distribuzione.

3.7.3. Molte iniziative di giovani desiderosi di avviare un'attività commerciale falliscono perché gli interessati non hanno possibilità di ottenere i finanziamenti necessari, non disponendo di mezzi patrimoniali che possano essere accettati come garanzia di prestito dai finanziatori. È noto che in taluni paesi, per esempio la Germania, vengono costituiti fondi di dotazione speciali, a carico dei bilanci pubblici, presso enti mutualistici di garanzia del commercio per consentir loro di fornire ai giovani neoimprenditori la copertura di cui hanno bisogno. La Commissione farebbe bene a creare possibilità analoghe nel quadro del programma NIC.

3.7.3.1. Il Comitato si riserva di esprimersi sul tema nel quadro di un ulteriore parere sulla Comunicazione della Commissione in merito al «Ruolo degli enti di mutua garanzia nel finanziamento delle PMI nella Comunità europea» [doc. CES (91) 1550 def. del 5. 9. 1991].

3.8. La formazione professionale

3.8.1. L'innalzamento del livello della formazione di imprenditori e lavoratori del settore rappresenta senza dubbio un obiettivo essenziale in un settore ad alta intensità di fattore umano e in cui la qualità di questo fattore è la base della qualità del servizio prestato e la condizione per una valida utilizzazione delle più moderne tecniche commerciali.

3.8.2. Il Comitato considera molto importante la presenza di una stretta collaborazione in questo campo tra le parti sociali. L'esempio portato dalla Commissione — la comunicazione sulla formazione professionale elaborata dalla Confederazione europea del commercio al dettaglio (CECD) e dall'Organizzazione regionale europea della Federazione internazionale degli impiegati e tecnici (EURO-FIET) — deve essere considerato un passo positivo. Altre iniziative analoghe vanno avviate senza indugi. In tale ambito si inseriscono anche i contatti di lavoro tra la *Federation of European Wholesale and International Trade Associations* (FEWITA) e la EURO-FIET sulla qualificazione nel settore del commercio all'ingrosso.

3.8.3. A parere del Comitato, dovranno essere oggetto di particolare attenzione da parte della politica comunitaria in quest'area sei aspetti:

- i complessi formulari che devono essere compilati dalle imprese dovranno essere semplificati, senza peraltro perdere di vista sia il controllo dei sostegni concessi sia l'efficacia delle azioni,
- dovranno crearsi le condizioni che permettano di disporre di un numero sufficiente di formatori rispetto alle necessità,
- la formazione di dirigenti d'impresa e di quadri soprattutto a livello di PMI,
- la necessità di appoggiare le azioni che si inseriscano in un concetto di formazione continua,
- la definizione di programmi di sostegno all'insegnamento professionale nell'area del commercio, in particolare a tutte le iniziative promosse da associazioni di commercianti di ambito regionale e locale o di amministrazioni locali, tenendo conto del fatto che in molte zone meno sviluppate della Comunità il commercio è tra le poche attività economiche esistenti ed il principale fattore di progresso delle stesse,
- l'appoggio del programma Force e del suo allargamento a tutte le imprese del commercio.

3.9. *Il miglioramento del livello di conoscenza del settore*

3.9.1. La promozione di studi sul commercio nella Comunità costituisce un altro obiettivo fondamentale che va sostenuto.

3.9.2. Il Comitato ritiene che, allo stadio attuale delle conoscenze del settore, parallelamente alle impostazioni generali riguardanti l'intero territorio comunitario, si dovranno prevedere, in collaborazione con gli Stati membri, approcci di tipo regionale, nazionale o settoriale che saranno indispensabili per giungere ad una conoscenza più solida della realtà del commercio a livello comunitario.

3.9.3. Il Comitato sostiene la realizzazione degli studi che la Commissione sta effettuando e suggerisce che si aggiungano, come nuovi temi da affrontare, gli aspetti seguenti:

- relazione tra le varie forme di commercio e, in modo speciale, tra i grandi gruppi economici e le PMI del settore nell'Europa del mercato interno,
- commercio frontaliero: particolarità e possibile contributo per una maggiore integrazione/internazionalizzazione dell'attività commerciale,
- applicazione delle nuove tecnologie alle PMI commerciali,
- forme di cooperazione tra imprese a livello comunitario (studio di casi concreti),
- il nuovo commercio di fronte alle abitudini di acquisto dei consumatori.

3.10. *Rafforzamento della partecipazione del movimento associativo*

3.10.1. Dinanzi alle profonde modifiche politiche verificatesi ultimamente, il ruolo degli agenti economici, parti sociali e rappresentanti dei consumatori, tende a rafforzarsi sempre di più. La stessa comunicazione della Commissione riconosce questa realtà, accettando chiaramente l'esistenza di processi di autoregolamentazione.

3.10.2. Si invoca perciò un collegamento più attivo e costante tra la Commissione e tali organizzazioni e si chiede la loro integrazione nel programma come condizione di una realizzazione più efficace e meno burocratizzata.

3.10.3. Nel caso concreto del commercio e della distribuzione, tale intento dovrà portare al riconoscimento effettivo delle associazioni europee del settore — CECD/FEWITA — come interlocutori permanenti della Commissione, analogamente a quello che già avviene con l'industria attraverso l'Unione delle industrie della Comunità europea (UNICE).

3.10.4. Anche alle camere di commercio e alle cooperative di commercianti va dato il sostegno di cui abbisognano per poter continuare a svolgere la loro importante attività.

3.11. *Coesione economica e sociale*

3.11.1. Secondo i termini del Trattato di Roma è fissato un obiettivo di progresso economico e sociale dei paesi della CEE attraverso l'eliminazione delle barriere che dividono l'Europa. Inoltre si afferma che è mediante l'eliminazione degli ostacoli esistenti ed un'azione concertata che si può garantire « la stabilità nella espansione economica, l'equilibrio negli scambi commerciali e la lealtà nella concorrenza ».

3.11.2. Il rafforzamento « dell'unità delle economie » e la riduzione delle disparità fra le differenti regioni costituiscono anch'essi obiettivi essenziali del Trattato di Roma.

3.11.3. Uno degli strumenti di questa politica consiste nella « politica commerciale comune » per « la soppressione progressiva delle restrizioni agli scambi internazionali ».

3.11.4. Nell'articolo 3 del Trattato di Roma tali obiettivi sono ribaditi e si indica il ruolo della Comunità per quanto riguarda:

- l'instaurazione di un regime che garantisca una sana concorrenza,
- l'applicazione di procedure che permettano di coordinare le politiche economiche degli Stati membri e di avviare agli squilibri nelle loro bilance dei pagamenti.

3.11.5. Progresso ed espansione economica, equilibrio degli scambi commerciali, lealtà nella concorrenza, unità delle economie e riduzione delle disparità sono in fondo l'insieme dei presupposti di un mercato interno comune. La politica commerciale comune, la soppressione progressiva delle restrizioni agli scambi intracomunitari, portano precisamente a tale obiettivo attraverso la libera circolazione delle merci, l'eliminazione dei dazi doganali tra gli Stati membri, lo sviluppo

di una politica doganale comune, l'eliminazione delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri.

3.11.6. La comunicazione della Commissione in un certo senso omette alcuni di quegli obiettivi generali e essenziali della Comunità sopra menzionati, che riflettono alla fine ciò che si designa abitualmente come coesione economica e sociale.

3.11.7. La comunicazione rappresenta fedelmente la realtà quando afferma che «il commercio europeo è ancora fortemente compartimentato in settori nazionali: solo pochissime imprese commerciali detengono significative quote di mercato al di fuori del loro paese di origine».

3.11.8. Accade che la mancanza di modelli legislativi efficaci in alcuni Stati membri ha determinato la scomparsa di molte PMI con un danno effettivo e irrecuperabile sia per i centri urbani sia per le zone rurali, in cambio di alcuni benefici per il consumatore e significativi riflessi sociali. È stato questo il risultato dell'instaurazione disordinata di grandi centri commerciali in alcuni paesi della Comunità.

3.11.9. La problematica dei grandi centri commerciali dovrà essere sempre analizzata non solo in una prospettiva di breve termine, ma principalmente nel medio e lungo periodo nell'ambito di un contesto più ampio che è quello della necessità che esista un vero equilibrio nella struttura commerciale dei singoli Stati membri.

3.11.10. Per non alterare il significato reale della coesione economica e sociale è urgente che la Commissione inserisca nel suo programma di lavoro:

- una raccomandazione agli Stati membri affinché stimolino e proteggano le zone commerciali storiche dei centri urbani, luoghi di incontro e di animazione per la popolazione,
- programmi di appoggio a progetti presentati dalle associazioni dei commercianti di ambito locale o a progetti di cooperazione tra imprese situate nelle zone di tradizione commerciale dei centri urbani che possano contribuire alla loro animazione ed a combattere il loro abbandono,
- sostegno alla presentazione di progetti di «urbanizzazione commerciale» evitando così, segnatamente, la desertificazione commerciale dei quartieri residenziali, indipendentemente dal fatto che si trovino o no nelle zone periferiche delle città,
- misure statali destinate alla protezione dei centri urbani volte a conservare la capacità di funzionamento e non a proteggere determinate forme di commercio di fronte alla concorrenza.

3.11.11. Si richiama infine l'attenzione della Commissione sul fatto che il commercio comunitario costituisce un settore particolarmente sensibile alle eventuali modifiche nell'inquadramento della sua attività. Pertanto, in special modo, dovrebbero esser tenuti in considerazione eventuali riflessi negativi che possano avere sulle imprese commerciali modifiche della normativa finanziaria e fiscale, della legislazione sull'ambiente, sull'igiene, sulla sicurezza sul lavoro, e la normalizzazione.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1991.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
François STAEDELIN

Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 3835/90 per quanto riguarda il regime di preferenze tariffarie generalizzate applicato a taluni prodotti originari della Costa Rica, di El Salvador, del Guatemala, dell'Honduras, del Nicaragua e di Panama

(92/C 14/16)

Il Consiglio, in data 19 agosto 1991, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Relazioni esterne, politica commerciale e dello sviluppo », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Liverani, in data 22 ottobre 1991.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 30 ottobre 1991, nel corso della 290^a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Il Comitato accoglie con favore e appoggia pienamente la concessione di un aiuto straordinario a scadenza precisa a favore dei paesi aderenti al trattato generale d'integrazione economica centro-americana (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicaragua) e a favore di Panama sotto forma di un regime di preferenze nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate (SPG) analogo a quello concesso a Bolivia, Colombia, Ecuador e Perù.
2. Il Comitato ritiene in effetti che occorra fornire urgentemente un aiuto anche ai paesi dell'istmo centro-americano affinché possano diversificare e migliorare quantitativamente e qualitativamente il loro commercio. Dato che questi paesi si trovano in una fase delicata di consolidamento della pace e della democrazia, è necessario apportare ogni contributo possibile alla loro stabilità economica e sociale.
3. La proposta di estendere le preferenze ai paesi dell'America centrale rappresenta certo un contributo al miglioramento della situazione economica. Tuttavia dev'essere chiaro che, per quanto riguarda sia il volume degli aiuti sia l'adeguatezza degli strumenti, sarebbero necessarie ulteriori misure per migliorare la situazione dei paesi interessati nel quadro di una durevole cooperazione allo sviluppo. Pertanto, il Comitato rimanda alle osservazioni critiche formulate nel parere concernente l'analoga estensione a Bolivia, Colombia e Perù⁽¹⁾ delle preferenze generalizzate per determinati prodotti provenienti dai paesi meno sviluppati.
4. Nonostante le riserve di fondo circa l'efficacia delle misure proposte, il Comitato ritiene che l'idea di estendere il trattamento concesso ai paesi andini nell'ambito delle preferenze generalizzate a prodotti agricoli importanti dei sei paesi dell'America centrale sia di per sé giustificata per motivi di parità sul piano della concorrenza. Essendo il ventaglio di prodotti all'esportazione dei paesi andini pressoché identico a quello dei paesi centroamericani, la concessione delle preferenze ai paesi andini avrebbe portato, anche se non intenzionalmente, ad una discriminazione indiretta dei paesi dell'America centrale inaccettabile in una situazione altrettanto difficile dal punto di vista economico e sociale.
5. Il Comitato deplora tuttavia il fatto che il necessario allargamento regionale delle preferenze necessario per ristabilire eque condizioni di concorrenza indebolisca ulteriormente l'efficacia dei mezzi prescelti. Deplora inoltre che la Comunità abbia nuovamente fatto ricorso, come spesso avviene, al sistema SPG per risolvere problemi di diversa natura.
6. Sebbene nei paesi dell'America centrale i problemi inerenti alla coltivazione e al traffico di droga, alla produzione e alla lavorazione delle sostanze stupefacenti non abbiano la stessa dimensione che in taluni paesi andini, la situazione nel frattempo si è aggravata al punto da richiedere con urgenza misure d'intervento.
7. Proprio per quanto riguarda il problema della coltivazione della droga è chiaro che l'uso dello strumento SPG può contribuire solo in minima parte alla soluzione del problema. Questo perché, fintantoché esisteranno mercati di sbocco solvibili per la droga, i margini di utile possibili spingeranno i produttori ad assumere i rischi di produzione e li renderanno immuni nei confronti degli incentivi alla coltivazione di prodotti alternativi. Un'adeguata politica per contrastare la droga deve dunque iniziare con la lotta al consumo, al traffico e alla distribuzione delle sostanze stupefacenti.
8. In questa sede il Comitato rinvia al parere sul « Sistema di preferenze generalizzate: Orientamenti per gli anni '90 »⁽²⁾, nel quale si pronuncia decisamente a

⁽¹⁾ GU n. C 332 del 31. 12. 1990, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. C 69 del 18. 3. 1991, pag. 9.

favore di una concentrazione dell'SPG e di un miglior coordinamento di tale sistema con altre politiche attive di aiuto ai paesi in via di sviluppo.

9. Il Comitato esprime perciò soddisfazione per il dialogo politico regolarmente condotto con i paesi dell'America centrale, in quanto rappresenta il tentativo

per arrivare ad una nuova forma di cooperazione internazionale che vede una stretta interconnessione fra l'impegno politico e quello economico. Il Comitato è disposto a portare avanti questo dialogo anche a livello dei gruppi socioeconomici per sviluppare gli elementi della cooperazione decentralizzata anche nei confronti dei paesi in via di sviluppo dell'America centrale.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1991.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

François STAEDLIN

Parere in merito:

- alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che proroga nel 1992 l'applicazione dei Regolamenti (CEE) nn. 3831/90, 3832/90, 3833/90 e 3835/90 del Consiglio del 20 dicembre 1990 recanti applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo, ed
- alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che proroga nel 1992 l'applicazione del Regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio del 20 dicembre 1990 recante, per il 1991, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾

(92/C 14/17)

Il Consiglio, in data 30 agosto 1991, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alle proposte di cui sopra.

La Sezione « Relazioni esterne, politica commerciale e dello sviluppo », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Liverani, in data 22 ottobre 1991.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 30 ottobre 1991, nel corso della 290ª sessione plenaria, il seguente parere.

1. Il Comitato approva la proroga temporanea oltre il 1º gennaio 1992 del sistema valevole nel 1991 in quanto spera vivamente che i negoziati nel quadro dell'Uruguay Round del Accordo Generale sulle Tariffe

doganale e sul Commercio (GATT) possano pervenire ad una rapida conclusione consentendo così la revisione dello schema per gli anni '90.

2. Il Comitato invita la Commissione a presentare con la massima sollecitudine, appena conclusi tali negoziati, una proposta completa di sistema riveduto delle preferenze tariffarie generalizzate (SPG) basato sull'esito dell'Uruguay Round.

⁽¹⁾ GU. n. C 228 del 3. 9. 1991, pag. 3-6.

3. Il Comitato confida che nell'elaborare un nuovo SPG si tenga conto delle osservazioni che ha formulato nel parere del 30 gennaio 1991 riguardante appunto il « Sistema di preferenze generalizzate: Orientamenti per gli anni '90 »⁽¹⁾. Ciò vale anche per la proposta, avanzata nel medesimo documento, di escludere in linea di principio dal beneficio dell'SPG tutti i paesi il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite superi il PIL pro

capite di uno Stato membro. Nel quadro della riforma occorrerà inoltre semplificare e migliorare le regole d'origine nell'interesse dei paesi beneficiari.

4. Dato che il sistema valido nel 1991 rimarrà praticamente invariato, il Comitato rimanda nuovamente al parere sulla « Proposta della Commissione al Consiglio relativa alla definizione dello schema delle preferenze generalizzate della Comunità per il 1991 »⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU. n. C 69 del 18. 3. 1991, pag. 9.

⁽²⁾ GU. n. C 41 del 18. 2. 1991, pag. 14.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1991.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
François STAEDELIN
